

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 giugno 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2002, n. 30.

Disposizioni in materia di energia Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 32.

Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 33.

Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia
Giulia Pag. 8

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 maggio 2001, n. 28.Disposizioni in materia di personale delle case di riposo e dei
centri di degenza per malati cronici Pag. 17DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 maggio 2001, n. 29.Istituzione della commissione di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 527/1987 Pag. 18DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 giugno 2001, n. 31.

Servizio automobilistico provinciale Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 giugno 2001, n. 34.Modifiche al regolamento relativo agli interventi di assi-
stenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei
servizi sociali Pag. 20DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 giugno 2001, n. 36.Modifica del regolamento per la semplificazione dell'attività
amministrativa in materia di lavoro Pag. 21DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 luglio 2001, n. 38.Regolamento relativo alla contrassegnazione di prodotti
geneticamente non modificati Pag. 21

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2002, n. 4.

Attuazione dell'art. 30-bis della legge regionale 23 ottobre
1995, n. 45. Determinazione delle percentuali da riservare ai
passaggi interni nel sistema di classificazione del personale
regionale appartenente alle categorie A, B e C Pag. 22

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2003, n. 1.

Integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39
(norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione
sull'ordinamento del personale assegnato) e successive
modificazioni Pag. 22

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2003, n. 2.

Legge finanziaria per l'anno 2003. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2003, n. 3.

Bilancio di previsione per l'anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005 Pag. 22

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 34 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto)..... Pag. 23

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 33.

Legge finanziaria 2003..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 34.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico..... Pag. 24

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2003, n. 3.

Simboli distintivi di grado del personale dei Corpi e Servizi di polizia locale della Regione Lombardia Pag. 24

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 23.

Pesca sportiva: modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche Pag. 26

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47. Sistema statistico regionale - SISTRAR Lazio Pag. 26

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 25.

Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale Pag. 27

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2002, n. 26.

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico..... Pag. 29

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2003, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2003.
Pag. 31

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2003, n. 2.

Intolleranze alimentari - ristorazione differenziata nella pubblica amministrazione. Istituzione osservatorio regionale.
Pag. 31

REGIONE SICILIA

LEGGE 24 gennaio 2003, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2003 e norme tecniche per la gestione del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sicilia.
Pag. 32

LEGGE 6 marzo 2003, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2003..... Pag. 32

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2002, n. 30.

Disposizioni in materia di energia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 20 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni e l'organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali e la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.

2. La Regione, in armonia con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo, della politica energetica comunitaria e nazionale e per garantire il diritto all'energia, promuove azioni e iniziative volte a conseguire:

- a) l'uso razionale dell'energia, il suo risparmio, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili;
- b) lo sviluppo, con riferimento al territorio regionale, della ricerca scientifica nel settore energetico, l'innovazione tecnologica e l'uso di veicoli e combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;
- c) la garanzia della sicurezza e della continuità nell'erogazione del servizio di trasporto e di distribuzione di energia elettrica e di gas;
- d) l'incremento della competitività del mercato energetico regionale, favorendo lo sviluppo di dinamiche concorrenziali e l'attuazione di misure per l'importazione di energia dall'estero.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'art. 1:

- a) emana atti normativi e di indirizzo, elabora gli strumenti della programmazione energetica, prevedendo l'adozione coordinata di programmi settoriali per la sua attuazione;
- b) individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'art. 1, comma 2, e promuove misure per l'efficienza e il risparmio energetico e l'utilizzazione di fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche e urbane;
- c) definisce disposizioni per la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, i programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;
- d) coordina un sistema informativo regionale, nel quale confluiscono e siano integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;

e) organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per l'esercizio delle attività a essi connesse;

f) esercita le funzioni relative ai servizi energetici a rete quando interessino più province;

g) disciplina il funzionamento delle piccole reti isolate al fine di svilupparne l'efficienza, l'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili;

h) formula gli indirizzi e coordina l'esercizio delle funzioni spettanti alle autonomie locali ed esercita tutte le altre funzioni amministrative non riservate alle autonomie locali stesse ai sensi della presente legge.

Art. 3.

Funzioni delle province

1. Le province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono:

- a) all'attuazione di iniziative per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, alle funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia;
- b) all'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;
- c) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
- d) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 300 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
- e) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti;
- f) al rilascio dei provvedimenti, che interessano una sola provincia, relativi a:
 - 1) gruppi elettrogeni;
 - 2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt;
 - 3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti;
 - 4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;
 - 5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono rilasciate nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi.

Art. 4.

Funzioni dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore:

- a) le attività connesse con la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 30, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), l'adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
- b) il controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993.

Art. 5.

Accordi fra Stato e Regione

1. La Regione può concludere accordi con lo Stato al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze.

2. Negli accordi di cui al comma 1 sono individuate le informazioni relative al settore energetico di interesse comune di Stato e Regione e i modi per il loro sollecito scambio.

Capo II

PROGRAMMAZIONE ENERGETICA, PARTECIPAZIONE, INTERVENTI FINANZIARI E DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 6.

Piano energetico regionale

1. Il piano energetico regionale, di seguito denominato PER, è lo strumento di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo criteri, parametri, limiti, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali. Il PER, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione regionale, è periodicamente aggiornato.

2. Sono obiettivi e scelte del PER, nel rigoroso rispetto delle compatibilità ambientali:

a) l'aumento di efficienza del sistema energetico regionale e la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;

b) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;

c) la riduzione dei consumi energetici nei settori dei trasporti, produttivo, abitativo e terziario;

d) il miglioramento dell'efficienza energetica nei vari settori interessati.

3. Il PER contiene:

a) i dati e i bilanci energetici, anche in riferimento al fabbisogno e ai costi ambientali;

b) le indicazioni sulle tendenze del sistema economico ed energetico regionale;

c) gli obiettivi e le scelte di cui al comma 1 e le strategie per il loro raggiungimento attraverso i programmi attuativi;

d) l'individuazione dei fattori ambientali e urbanistici escludenti l'insediamento delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione e al trasporto dell'energia;

e) le indicazioni immediatamente operative;

f) il piano finanziario generale.

4. Per la redazione del PER, l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e inoltre stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.

5. Il PER e i relativi programmi di attuazione sono predisposti dall'ufficio di piano, approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla programmazione ed emanati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 7.

Modalità procedurali per l'intesa tra Stato e Regione

1. Per la parte regionale l'intesa di cui al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 110/2002 è espressa dal Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, assunta su proposta dell'assessore regionale alla programmazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 riporta le risultanze dell'istruttoria svolta dall'ufficio di piano, che consulta e raccoglie i pareri delle direzioni regionali e degli altri soggetti, pubblici e privati, di volta in volta interessati.

Art. 8.

Conferenza regionale per l'energia

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale alla programmazione, convoca, almeno annualmente, una conferenza regionale per l'energia dedicata alla conoscenza delle necessità e delle proposte per il settore energetico e per promuovere un confronto sulle posizioni delle diverse parti interessate.

Art. 9.

Azioni regionali a favore del sistema produttivo

1. Per contribuire alla riduzione dei costi dell'energia la Regione favorisce la stipulazione di accordi con gli operatori del settore, italiani e stranieri, per fornire, con condizioni eque, anche con importazioni dall'estero, energia al sistema produttivo regionale.

2. La Regione promuove la stipulazione di accordi con l'ente competente e con i proprietari della rete o di tratti di rete al fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri.

3. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione unica rilasciata nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi.

4. L'autorizzazione unica di cui al comma 3 ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse e sostituisce autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, la Regione ovvero la provincia, per quanto di competenza, ove sia necessario procedere alla selezione tra più soggetti interessati alla medesima capacità d'interconnessione, adottano i seguenti criteri di priorità:

a) interconnessione a una rete di trasmissione estera;

b) destinazione dell'energia importata a imprese con unità produttive in Regione;

c) grado di efficienza e di continuità nell'utilizzo di energia da parte dell'impresa richiedente.

6. La Regione può stipulare accordi con le imprese di distribuzione per il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico e di efficienza energetica negli usi finali.

7. La Regione promuove la concessione, anche a integrazione di assegnazioni comunitarie o statali, di contributi o cofinanziamenti, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella Regione per la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili o di cogenerazione collocati nel territorio regionale.

Art. 10.

Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 9, comma 7, l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. contributi in conto interessi in forma attualizzata, su volumi di credito con rimborso fino a dieci anni, per assicurare disponibilità finanziaria a condizioni convenute, da utilizzare per l'attivazione di finanziamenti, a condizioni agevolate nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella Regione.

2. I prestiti attivabili con le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono erogati dalle istituzioni bancarie convenzionate con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. che possono assumere a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

3. Con regolamento regionale sono definite le procedure e le modalità, ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

4. Su conforme deliberazione della giunta regionale, l'assessore regionale alla programmazione è autorizzato a stipulare, nel rispetto dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo, apposita convenzione con l'istituto del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con legge finanziaria è determinata l'entità dello stanziamento da destinare per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11.

Disposizioni particolari per la distribuzione e la vendita di gas naturale

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 110/2002 la Regione emana regolamenti in materia di distribuzione e vendita di gas naturale.

Art. 12.

Progetti pilota

1. Nelle more di approvazione del PER la giunta regionale è autorizzata a promuovere progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare attenzione a interventi promossi da comuni e loro consorzi, consorzi di bonifica, consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), distretti industriali di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali), società di servizi e consorzi fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti e le modalità di finanziamento e attuazione.

Art. 13.

Accordi per la realizzazione di elettrodotti di interesse nazionale e sovragregionale

1. L'espressione del parere regionale nell'intesa necessaria per la realizzazione di elettrodotti di interesse nazionale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 110/2002, è preceduta dalla stipulazione di accordi di programma tra Regione, province e comuni interessati.

2. Negli accordi sono previsti l'indicazione del percorso, le necessarie misure di mitigazione degli impatti e i conseguenti interventi di riequilibrio economico e sociale.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 si intendono applicati anche alle procedure di valutazione di impatto ambientale per gli elettrodotti sovragionali per il trasporto di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Con regolamenti regionali è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli articoli 3 e 4, la Regione svolge le funzioni ivi previste.

3. I procedimenti amministrativi avviati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione.

4. Gli atti relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, presentati alle autonomie locali competenti ai sensi dei medesimi articoli anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono validamente pervenuti e sono trasmessi agli uffici regionali competenti in via transitoria a esercitare le funzioni medesime secondo quanto previsto al comma 2.

5. Nelle more dell'approvazione del PER sono sospese le procedure autorizzatorie per la costruzione di nuovi impianti a biomasse.

6. Le disposizioni di cui all'art. 13 trovano applicazione anche nei confronti delle procedure autorizzatorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 3 settembre 1984, n. 47 (Normativa di prima attuazione degli interventi nel settore energetico previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308);

b) la legge regionale 28 agosto 1987, n. 23 (Provvedimenti regionali nel settore energetico, nonché modifiche alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, ed alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 63).

Art. 16.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 4, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 891 (2.1.142.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio per le questioni istituzionali, giuridiche, amministrative - con la denominazione «Spese per la redazione del piano energetico regionale (PER)» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 886 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

2. Per le finalità previste dall'art. 12, comma 1, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.7.2.72 «Finanziamenti nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - alla funzione-obiettivo n. 3 - programma 3.3 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 892 (2.1.232.3.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio n. 19, denominato «Servizio per la programmazione energetica», di nuova istituzione nella rubrica - con la denominazione «Finanziamento di progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare riguardo a interventi promossi da comuni e loro consorzi, consorzi di bonifica, consorzi di sviluppo industriale, distretti industriali, società di servizi, consorzi fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra» e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede a carico dell'unità previsionale di base 1.2.7.2.10 del precitato stato di previsione della spesa, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 877 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 19 novembre 2002

TONDO

03R0047

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 32.

Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 dell'11 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale del compendio di Villa Manin di Passariano e del suo parco.

Art. 2.

Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituita l'Azienda speciale Villa Manin, di seguito denominata Azienda.

2. L'Azienda ha sede legale in Passariano, comune di Codroipo, ha personalità giuridica pubblica e gestione autonoma a tutti gli effetti.

Art. 3.

Compiti dell'Azienda

1. All'Azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l'amministrazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale della Villa Manin di Passariano, di seguito denominata Villa, e del compendio architettonico e naturalistico pertinente affidato in gestione all'azienda, come individuato dall'art. 12;

b) la promozione e la gestione, diretta e/o in convenzione, delle attività che si svolgono nella Villa, nel parco e nel compendio circostante e la gestione del patrimonio, come individuato dall'art. 12;

c) la partecipazione a società e associazioni, consorzi e fondazioni che perseguono le finalità previste dalla presente legge, anche con l'assunzione di amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano come scopo prevalente la valorizzazione e la promozione della Villa e del suo parco.

Art. 4.

Organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Composizione e durata del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da quattro componenti nominati dalla giunta regionale. Il presidente della Regione provvede, altresì, alla prima convocazione.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e l'emolemento viene fissato alla nomina.

Art. 6.

Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Sono compiti del consiglio di amministrazione:

a) la nomina di un direttore, da assumersi con contratto di lavoro autonomo di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile;

b) l'approvazione di programmi annuali e triennali di attività dell'Azienda sia per quanto riguarda la manutenzione della Villa e del parco, sia per quanto riguarda le attività culturali, espositive e convegnistiche;

c) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

d) la fissazione dei compensi per specifici compiti ai propri membri;

e) la definizione, su proposta del direttore, della pianta organica dell'Azienda;

f) l'approvazione del regolamento di gestione del compendio della Villa;

g) la verifica di attuazione dei programmi e dei progetti.

2. Il consiglio di amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione nei seguenti casi:

a) mancata elezione del presidente dopo la terza seduta successiva a quella d'insediamento;

b) irregolarità o deficienze tali da compromettere il funzionamento del consiglio stesso o l'efficienza della gestione dell'Azienda.

2. In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione può nominare, su proposta dell'assessore regionale alla cultura, un commissario straordinario che esercita le attribuzioni del Presidente e rimane in carica fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento, il Presidente della Regione deve provvedere alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il presidente

1. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda tra i suoi membri.

2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un componente del consiglio di amministrazione designato dal presidente medesimo.

3. Sono compiti del presidente:

- a) la legale rappresentanza dell'Azienda;
- b) la convocazione e la presidenza delle adunanze del consiglio di amministrazione;
- c) la delega di specifici compiti al direttore.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 («attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili») e funziona ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 10.

Il direttore

1. Sono compiti del direttore dell'azienda:

a) la direzione dei servizi tecnici ed amministrativi dell'azienda, attuando le finalità della medesima in conformità alle disposizioni legislative e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

b) la predisposizione e l'attuazione dei programmi annuali e pluriennali di attività nell'ambito delle direttive del consiglio di amministrazione;

c) la responsabilità diretta della gestione dei finanziamenti destinati per le attività di valorizzazione, di promozione e di carattere culturale per la villa e il parco;

d) la predisposizione del regolamento per l'utilizzo da parte di terzi del compendio della Villa.

2. Al direttore possono altresì essere affidate altre funzioni dal consiglio di amministrazione. In ogni caso, il direttore ha competenza solo negli spazi del compendio della villa assegnati all'azienda ai sensi dell'art. 12.

Art. 11.

Il personale

1. La dotazione organica dell'azienda è determinata, su proposta del direttore, con deliberazione da adottarsi da parte del consiglio di amministrazione dell'azienda, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ha natura privatistica.

3. Fino a quando non è operativa autonomamente, l'azienda provvede al disimpegno dei propri servizi mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati e con il personale regionale, allo scopo distaccato dall'amministrazione regionale.

Art. 12.

Il patrimonio

1. Il patrimonio dato in gestione all'azienda è costituito dalla villa, compresi i suoi arredi, dal parco e da tutte le aree del compendio gestite ora dalla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio e dalla direzione regionale dell'istruzione e della cultura, con esclusione delle aree attualmente riservate all'Accademia di Belle Arti di Venezia - Sezione staccata di Villa Manin di Passariano, delle aree attualmente riservate alla pro-loco Villa Manin, e delle aree assegnate all'associazione tra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 («disciplina organica del turismo») e come specificato dalla convenzione vigente con la direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nonché dei beni annessi alle summenzionate aree. Con decreto del Presidente della Regione sono individuati i beni mobili e immobili facenti parte del compendio e affidati in gestione all'Azienda, nonché le modalità per la loro consegna.

2. Possono entrare a far parte del patrimonio dell'Azienda eventuali lasciti e donazioni, nonché i beni che soggetti pubblici e privati vogliono affidare alla gestione della stessa.

3. Il consiglio di amministrazione dell'Azienda può deliberare l'acquisto, la locazione, l'affidamento o la cessione di beni immobili che ritiene necessari ovvero non necessari all'espletamento delle finalità di cui alla presente legge. Le cessioni di beni devono essere autorizzate dalla giunta regionale.

Art. 13.

Le entrate

1. A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:

a) i finanziamenti ordinari e straordinari stanziati dall'amministrazione regionale a seguito dell'approvazione del bilancio dell'Azienda e dei relativi piani di attività;

b) il ricavato dei biglietti d'ingresso alla Villa e al parco in occasione delle normali visite e in occasione di manifestazioni di vario genere;

c) il contributo di sponsorizzazioni per manifestazioni di carattere culturale, espositivo e convegnistico;

d) gli affitti di parte della Villa e del suo compendio edificato, nonché quelli dei terreni affidati alla gestione dell'Azienda;

e) i contributi dello Stato e di altri enti pubblici e privati.

2. La misura dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), viene stabilita per ciascun esercizio finanziario ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 («nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»), sulla base dei programmi di attività dell'azienda.

3. Trova applicazione la normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi della Regione.

Art. 14.

I programmi annuali e triennali di attività

1. Entro il 30 dicembre di ogni anno il consiglio di amministrazione dell'Azienda presenta all'amministrazione regionale, per la relativa approvazione, il programma annuale e triennale della propria attività.

2. I programmi devono contenere previsioni tecniche, organizzative e finanziarie per:

a) le ipotesi di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla Villa, sul parco e relative pertinenze;

b) le ipotesi di attività culturali ed espositive che si possono realizzare nella Villa e nel parco nell'anno e nel triennio, nonché delle loro forme di finanziamento e di attuazione;

c) le eventuali forme di utilizzo della Villa per periodi prolungati, comunque collegati con attività di carattere culturale, da parte di soggetti pubblici e privati;

d) le modalità di valorizzazione e di promozione della Villa e delle attività svolte nella stessa in Italia e all'estero;

e) la definizione degli oneri per il personale e per le eventuali convenzioni stipulate dall'azienda;

f) le previsioni dei costi per l'ordinaria attività dell'azienda;

g) la previsione delle entrate ordinarie e straordinarie.

Art. 15.

Il regolamento di gestione

1. Per la disciplina delle competenze di gestione e di manutenzione della Villa e del parco e per la regolamentazione dell'uso degli spazi da parte di terzi, il consiglio di amministrazione approva il regolamento di gestione.

2. Il regolamento è predisposto dal direttore e deve, comunque, contenere disposizioni concernenti:

a) l'organizzazione dei servizi di vigilanza, di custodia e di manutenzione della Villa e del parco;

b) le modalità di apertura al pubblico della Villa e del parco, le condizioni per la fruizione degli spazi e le relative modalità di gestione;

c) l'utilizzo degli spazi della Villa e del parco da parte di terzi e le modalità di riscossione dei diritti imposti per l'offerta dei relativi servizi.

3. Le entrate finanziarie di cui al comma 2, lettera c), afferiscono ad apposito capitolo del bilancio dell'azienda.

4. Per le funzioni di vigilanza, custodia e manutenzione di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza alla gestione delle manifestazioni che si svolgono nel compendio della Villa come definito all'art. 12, nonché per la riscossione delle entrate di cui al comma 3, sono stipulate apposite convenzioni con l'associazione pro-loco Villa Manin di Passariano.

Art. 16.

Promozione di progetti integrati

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione, in attuazione degli indirizzi definiti dai programmi di cui all'art. 14:

a) realizza interventi diretti di recupero e di valorizzazione dei beni immobili di proprietà regionale, di pregio storico-culturale pre-

senti nell'area, nonché interventi di acquisto di beni strettamente necessari per il completamento di compendi già di proprietà regionale, al fine di garantire la fruibilità pubblica dei beni stessi, nonché la loro utilizzazione per attività complementari a quelle che hanno sede nella Villa;

b) promuove, per il conseguimento di obiettivi di miglioramento dell'assetto territoriale e di salvaguardia dei valori storico-culturali, ambientali e paesaggistici dell'area, la realizzazione di progetti integrati d'iniziativa della Regione, della provincia o di enti locali anche attraverso gli interventi di cui alla lettera a) o mediante accordi di programma.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Con la legge finanziaria è determinato annualmente l'ammontare del finanziamento da destinare all'azienda.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è condizione per la prima attuazione della presente legge.

Art. 18.

Norma transitoria

1. Al fine di assicurare continuità alle attività gestionali, l'azienda può subentrare in tutte le eventuali convenzioni attualmente poste in essere dall'amministrazione regionale con soggetti terzi e relative alla gestione dei beni di cui all'art. 12.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 dicembre 2002

TONDO

02R0049

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 33.

Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel 1° suppl. straord. n. 18 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 31 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE E FUNZIONI DEI COMPRESORI MONTANI

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 44 della Costituzione e dell'art. 4, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), al fine dello sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale, assume tra gli obiettivi preminenti

dell'azione politico-amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni ivi residenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina l'istituzione dei comprensori montani.

Art. 2.

Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee

1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.

2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei comuni delle province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.

4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

5. In applicazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei comuni interamente montani e dei comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana.

6. L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'art. 21.

7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sentiti i comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 3.

Conferenza permanente per la montagna

1. È istituita la conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata conferenza.

2. La conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani.

3. La conferenza è composta da:

- a) il Presidente della Regione;
- b) l'assessore regionale per lo sviluppo della montagna;
- c) l'assessore regionale alle autonomie locali;
- d) l'assessore regionale alle finanze;
- e) l'assessore regionale alla programmazione;
- f) i presidenti delle province;
- g) i presidenti dei comprensori montani;
- h) un rappresentante dei comuni per ogni zona montana omogenea di cui all'allegato A), designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM);
- i) il presidente dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.a.

4. La Conferenza è presieduta dal presidente della Regione o dall'assessore regionale delegato.

5. La struttura regionale competente allo sviluppo della montagna assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all'attività della Conferenza. Per l'adempimento di tali funzioni la struttura regionale può avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale della delegazione regionale dell'UNCHEM.

6. Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all'ordine del giorno, assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realtà sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.

Art. 4.

comprensori montani

1. I comprensori montani sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.

2. Nelle zone omogenee dell'allegato A) sono istituiti i seguenti comprensori montani:

a) il comprensorio montano della Carnia, corrispondente alla zona omogenea della Carnia;

b) il comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, corrispondente alla zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;

c) il comprensorio montano del Pordenonese, corrispondente alla zona omogenea del Pordenonese;

d) il comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio, corrispondente alla zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.

3. Qualora, in relazione a consultazioni referendarie indette ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), venga istituita una nuova provincia il cui territorio comprenda zone omogenee di cui al comma 2, i relativi comprensori montani sono soppressi dalla legge istitutiva della nuova provincia e le loro funzioni sono trasferite alla provincia medesima.

Art. 5.

Funzioni dei comprensori montani

1. I comprensori montani:

a) esercitano le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane;

b) esercitano le funzioni amministrative ad essi attribuite dalle leggi regionali;

c) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea;

d) promuovono l'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei comuni o ai medesimi conferite;

e) esercitano le funzioni amministrative ad essi conferite dai comuni, dalla provincia e dalla regione;

f) provvedono alla gestione dei servizi ad essi delegata dai comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

2. I comprensori montani esercitano inoltre funzioni amministrative nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) foreste;

c) agricoltura;

d) risparmio energetico e riscaldamento;

e) turismo;

f) commercio.

3. I comprensori montani realizzano le proprie finalità sulla base di programmi triennali di cui all'art. 19.

Art. 6.

Province

1. Le province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite ai comprensori montani.

Art. 7.

Funzioni nel settore forestale

1. I comprensori montani esercitano funzioni amministrative in materia di forestazione, con riferimento a tutte le attività legate al sostegno economico del settore forestale in ambito montano e alla riqualificazione dell'ambiente.

2. Ai comprensori montani, in particolare, sono trasferite le funzioni per la conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al capo II del titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), e successive modificazioni ed integrazioni, già esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali), relative a:

a) piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati;

b) rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di soggetti privati, delle comunioni familiari e dei consorzi volontari;

c) contributi in conto capitale, o in conto interessi, per l'acquisizione di attrezzature o sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature;

d) esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale; finanziamenti per l'esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale da parte di soggetti privati;

e) autorizzazione e interdizione del transito motorizzato in ambito montano in applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3).

3. Al termine delle procedure di espropriazione relative alle opere di viabilità forestale di competenza della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 11 e seguenti, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è trasferita ai comprensori montani la proprietà, la gestione e la manutenzione delle medesime.

Art. 8.

Attribuzioni in materia di difesa del suolo

1. I comprensori montani concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'amministrazione regionale si avvale prioritariamente dei comprensori montani nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attività:

a) realizzazione di interventi ad essi affidati in delegazione intersoggettiva dalla Regione o mediante accordi di programma;

b) formulazione di proposte per la formazione dei programmi regionali triennali ed annuali di intervento, anche manutentorio, e per la redazione di studi inerenti alle problematiche che interessino la conservazione e la manutenzione dell'ambiente montano.

2. Al comma 5 dell'art. 43 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo le parole: «consorzi di bonifica» sono inserite le seguenti: «, ovvero con i comprensori montani».

Art. 9.

Attribuzioni di funzioni nel settore agricolo

1. Ai comprensori montani sono trasferite le competenze relative:

a) agli interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e all'art. 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);

b) agli interventi per l'acquisto da parte di comuni e loro consorzi, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessari al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione, compreso lo sgombero delle nevi, delle strade interpoderali nei territori montani, previsti dall'art. 4, primo comma, n. 6), della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione);

c) agli interventi di cui al comma 1, dell'art. 17, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, in materia di agriturismo;

d) agli interventi per le «Strade del vino» di cui alla legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), e più in generale all'integrazione dell'attività agricola con altri settori di attività.

2. Sono fatte salve le attuali competenze rispetto alle domande già presentate dai soggetti titolati con riferimento alle disposizioni legislative richiamate al comma 1.

3. Ai comprensori montani sono delegate le competenze relative:

a) agli interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) ad h) del secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sui territori non ricompresi nella competenza dei consorzi di bonifica;

b) agli interventi per il ripristino delle strade vicinali e interpoderali delle opere di approvvigionamento idrico, nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale;

c) agli interventi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale.

4. I comprensori montani esercitano le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 23, commi 3 e 4, e all'art. 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle discipline di cui ai regolamenti vigenti in materia di agricoltura dell'Unione europea e del piano di sviluppo rurale della Regione per gli anni 2000-2006.

5. Con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta degli assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare secondo la rispettiva competenza territoriale.

6. Con successivo provvedimento, la giunta regionale determina i limiti, anche temporali, e le altre condizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate ai sensi del presente articolo.

7. I comprensori montani possono svolgere, previa determinazione della giunta regionale, attività istruttoria relativa alle pratiche finanziate con fondi regionali o cofinanziate dall'Unione europea.

Art. 10.

Procedure semplificate di approvazione delle varianti al P.R.G.C.

1. Al fine di favorire una maggiore autonomia e la semplificazione delle procedure, per i comuni inclusi nei comprensori montani, dotati di piano regolatore generale comunale (PRGC) aventi i contenuti e gli elementi disciplinati dall'art. 30 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure di cui all'art. 32-bis della legge regionale n. 52/1991 sono estese a tutte le varianti ai PRGC, a condizione che le varianti medesime non modifichino le seguenti previsioni:

a) parchi, riserve naturali regionali e aree di rilevante interesse ambientale, di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, perimetri degli ambiti di tutela ambientale del piano urbanistico regionale generale, nonché dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale;

b) servizi e attrezzature collettive, riducendone la dotazione complessiva;

c) perimetri delle zone omogenee A e B;

d) quantità della superficie relativa alle zone omogenee DI e Hc;

e) perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare, come indicate nella rappresentazione schematica di cui all'art. 30, comma 5, lettera a), n. 2), della legge regionale n. 52/1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono comunque fatte salve eventuali maggiori previsioni contenute nella relazione di flessibilità di cui all'art. 30, comma 5, lettera b), n. 1-bis), della legge regionale n. 52/1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I commi 1 e 2 non trovano applicazione nei comuni di rilevanza regionale e sovracomunale individuati ai sensi dell'art. 128 della legge regionale n. 52/1991.

Capo II

ORDINAMENTO DEI COMPRESORI MONTANI

Art. 11.

Statuto

1. Lo statuto dei comprensori montani stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione, le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi, i principi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e ne determina la sede, prevedendo eventualmente l'istituzione di uffici decentrati.

2. Lo statuto è approvato dal consiglio dei comprensori montani con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.

3. Lo statuto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Art. 12.

Organi

1. Sono organi dei comprensori montani:

a) il consiglio;

b) la giunta;

c) il presidente.

2. I comprensori montani hanno un collegio di revisione contabile, costituito da tre membri, al quale si applicano le norme di legge previste per i comuni.

Art. 13.

Consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dei comprensori montani.

2. Il consiglio dura in carica cinque anni ed è composto dai sindaci dei comuni inclusi nel comprensorio montano, nonché da ulteriori componenti nella misura del 20 per cento del numero dei sindaci, arrotondato per eccesso, nella persona di consiglieri di minoranza dei consigli dei comuni facenti parte del comprensorio montano, nominati secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo. I sindaci e i consiglieri comunali decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.

3. Il consiglio è legalmente costituito anche qualora l'individuazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati ai sensi del comma 2.

4. I sindaci possono delegare un assessore o un consigliere a rappresentarli, anche in via continuativa, nel consiglio.

5. Lo statuto può stabilire l'articolazione del consiglio in commissioni.

6. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e il numero dei voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

7. Il consiglio delibera i seguenti atti:

- a) lo statuto e i regolamenti;
- b) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;
- c) il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- d) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dei comprensori montani presso enti, aziende e istituzioni;
- e) gli altri atti previsti dalla legge.

8. Lo statuto dei comprensori montani può attribuire al consiglio ulteriori competenze, fatte salve quelle riservate dalla legge ad altri organi.

Art. 14.

Giunta

1. La giunta dei comprensori montani è nominata dal consiglio ed è composta dal presidente e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore al numero massimo previsto dalla legge per il comune avente popolazione pari a quella del comprensorio montano. Lo statuto può prevedere che gli assessori siano scelti anche al di fuori dei componenti del consiglio.

2. La giunta dei comprensori montani predispone gli atti da sottoporre al consiglio e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto.

3. La giunta decade alla cessazione, del consiglio, nonché ogni volta che sia stata rinnovata, anche in tempi successivi, la maggioranza dei sindaci componenti il consiglio. I sindaci o i consiglieri comunali componenti della giunta decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.

4. Il presidente e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.

5. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il consiglio e la giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti della giunta che siano dimissionari o revocati dal consiglio o cessati dalla carica per altra causa. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 15.

Presidente

1. Il presidente dei comprensori montani rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.

2. Il presidente è nominato dal consiglio tra i suoi componenti.

3. Il presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio, alla giunta o ai dirigenti dell'ente.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comprensorio presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il presidente esercita altresì le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Il presidente nomina, tra i componenti della giunta, il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.

Art. 16.

Organizzazione degli uffici e del personale

1. I comprensori montani disciplinano con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, i requisiti di accesso, le modalità di assunzione agli impieghi e le modalità concorsuali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla giunta.

3. I comprensori montani, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare possono dotarsi di un direttore generale che può anche essere incaricato di svolgere le funzioni di segretario dell'ente.

4. Spetta ai dirigenti, ovvero ai responsabili dei servizi, la direzione degli uffici, in conformità al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie e contabili

1. Ai comprensori montani si applicano le disposizioni finanziarie e contabili previste per gli enti locali.

2. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione concorre al finanziamento dei comprensori montani e delle province di Gorizia e di Trieste con le seguenti assegnazioni, la cui misura è determinata annualmente in sede di legge finanziaria regionale:

- a) devoluzione di quote fisse delle partecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale;
- b) finanziamenti a valere sul fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'art. 20.

Art. 18.

Controlli

1. Nei confronti dei comprensori montani trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei comuni del Friuli-Venezia Giulia.

*Capo III**PROGRAMMAZIONE*

Art. 19.

Programmazione per lo sviluppo montano

1. La Regione, sulla base delle proposte formulate dai comprensori montani e dalle province di Gorizia e di Trieste, approva il piano regionale di sviluppo montano, di seguito denominato «piano regionale», con sviluppo triennale ed aggiornamento annuale.

2. Il piano regionale definisce gli obiettivi, gli indirizzi e il quadro delle risorse finanziarie stanziato dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea per la realizzazione delle iniziative di competenza dei comprensori montani e delle province di Gorizia e di Trieste.

3. Il piano regionale di cui ai commi 1 e 2 indica, altresì, gli indirizzi e le azioni conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, con riguardo, in particolare, alle premesse ivi contenute ed alle azioni di cui ai capi V, VI, VIII e IX del titolo II del regolamento medesimo.

4. I comprensori montani e le province di Gorizia e di Trieste adottano un programma triennale, il quale, in conformità al piano regionale, definisce le priorità e individua le opere, gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano.

5. Il programma triennale costituisce elemento di riferimento nella predisposizione degli obiettivi e delle strategie degli strumenti urbanistici generali comunali. Ad esso devono adeguarsi i piani degli enti locali operanti nel territorio dei singoli comprensori montani e delle province di Gorizia e di Trieste. Tale disposizione si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse le opere in fase di esecuzione. Il programma triennale costituisce altresì riferimento per i piani comunali di settore, previsti dall'art. 34 della legge regionale n. 52/1991, per l'attuazione dei progetti di opere pubbliche.

6. Il programma triennale è aggiornato annualmente ed è adottato dal consiglio contestualmente al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione finanziaria. Il programma triennale è approvato dalla giunta regionale.

7. I comprensori montani e le province di Gorizia e di Trieste redigono annualmente il rapporto di attuazione del programma che viene trasmesso alla Regione unitamente alle proposte di cui al comma 2. Il rapporto costituisce la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul piano regionale, per quanto attiene alle risorse regionali.

8. La presentazione del rapporto annuale di attuazione del programma costituisce condizione per l'erogazione in via anticipata di una quota non superiore al 20 per cento dell'assegnazione di cui all'art. 20, comma 3, lettera a).

9. Le modalità e i termini di approvazione da parte della giunta regionale del piano regionale e del programma triennale, nonché le modalità di finanziamento e i contenuti del rapporto annuale, sono definiti con deliberazione della giunta medesima. Il piano regionale e il programma triennale sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sono efficaci dalla data di pubblicazione.

10. Le province di Gorizia e di Trieste, in riferimento alle zone omogenee di propria competenza ai sensi dell'art. 6, applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 20.

Fondo regionale per lo sviluppo montano

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione è iscritto il fondo regionale per lo sviluppo montano, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del programma regionale e all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2.

2. Per le finalità del fondo sono impiegate quote delle risorse assegnate alla Regione dallo Stato a valere sul fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in conformità a quanto disposto annualmente dalla legge finanziaria regionale.

3. Le risorse del fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione di spesa vengono annualmente assegnate dalla giunta regionale ai comprensori montani e alle province di Gorizia e di Trieste:

a) per metà dell'importo in proporzione alla popolazione residente, alla superficie e al numero dei comuni e centri abitati compresi nella zona C di svantaggio socio-economico di cui all'art. 21;

b) per metà in relazione ai contenuti del piano regionale con riferimento a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio socio-economico.

4. Il fondo regionale per lo sviluppo socio-economico della montagna di cui all'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2003. Conseguentemente, in seguito

alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2003, le disponibilità residue del fondo sono riversate all'amministrazione regionale.

5. In relazione agli impegni e ai procedimenti pendenti a carico del soppresso fondo di cui al comma 4, con decreto dell'assessore alle finanze, previa deliberazione della giunta regionale, si provvede a destinare le disponibilità residue riversate all'amministrazione regionale istituendo, ove occorra, apposite unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale, tenuto conto altresì delle specifiche autorizzazioni di spesa disposte a valere sul fondo soppresso.

6. I commi da 1 a 10 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1997 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2003. Essi continuano ad applicarsi, unitamente alle relative disposizioni regolamentari, a tutti gli interventi previsti nell'ambito dei documenti di programmazione annuali per l'impiego delle risorse del fondo adottati dalla giunta regionale fino al 31 dicembre 2002.

Capo IV

INCENTIVI A FAVORE DELLE ZONE MONTANE

Art. 21.

Zone di svantaggio socio-economico

1. Il territorio montano è classificato secondo tre zone di svantaggio socio-economico:

a) Zona A, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;

b) Zona B, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;

c) Zona C, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.

2. L'individuazione delle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) altitudine;

b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;

c) andamento demografico;

d) invecchiamento della popolazione;

e) numero delle imprese locali;

f) tasso di occupazione;

g) livelli dei servizi.

3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.

4. La giunta regionale definisce le priorità di intervento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico ai fini della definizione dei criteri di concessione di incentivi, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Le deliberazioni della giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 22.

Attribuzioni in materia di riscaldamento domestico in montagna

1. I comprensori montani esercitano funzioni amministrative per l'attuazione di iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. Per tali finalità i comprensori e le province concedono contributi ai nuclei familiari residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:

a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23.

Attribuzioni in materia di commercio

1. I comprensori montani esercitano funzioni amministrative per la concessione di aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto *de minimis* definito dalle norme comunitarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. I contributi sono concessi prioritariamente ai centri abitati posti nelle zone B e C individuate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 21 della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi, inoltre, nell'ambito dei territori dei comuni montani, ricompresi nelle zone B e C di cui al comma 2, contributi ai titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8; (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), per interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.

Art. 24.

Attribuzioni in materia di turismo alpino

1. I comprensori montani e le province di Gorizia e di Trieste esercitano funzioni relative agli interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.

Capo V

ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

Art. 25.

Esercizio associato delle funzioni comunali dei comuni facenti parte dei comprensori montani

1. I Comuni esercitano funzioni in forma associata, conferendole ai comprensori montani o convenzionandosi tra loro, nei seguenti settori:

- a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni, con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
- b) gestione del personale;
- c) sistema informativo territoriale;
- d) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con eventuale trasformazione in energia;
- e) organizzazione del trasporto locale, e in particolare del trasporto scolastico;
- f) organizzazione del servizio di polizia municipale;
- g) servizi socio-assistenziali, con particolare riguardo alla realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
- h) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
- i) realizzazione e gestione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza, e in particolare realizzazione e gestione di acquedotti e di impianti di fognatura e depurazione;
- j) viabilità di interesse intercomunale e gestione dei sentieri di viabilità montana;
- k) servizi scolastici;

- l) gestione del servizio di sgombero neve;
- m) gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale;
- n) realizzazione e gestione degli impianti ricreativo-sportivi di interesse turistico e rilevanza sovracomunale;
- o) realizzazione e gestione di strutture museali e bibliotecarie;
- p) realizzazione e gestione di strutture culturali di rilevanza sovracomunale.

2. L'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, tramite conferimento ai comprensori montani, comprende anche, ove necessario, la competenza dei comprensori montani allo svolgimento delle relative procedure espropriative e di asservimento per pubblica utilità.

Art. 26.

Modalità dell'esercizio associato delle funzioni comunali

1. Nel territorio del comprensorio montano, secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali), e sentito il consiglio del comprensorio montano interessato, sono individuati uno o più ambiti territoriali ottimali di esercizio associato di funzioni sulla base di parametri di congruità e adeguatezza sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico.

2. I comprensori montani organizzano l'esercizio delle proprie funzioni tenendo conto della definizione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva i criteri per l'individuazione delle funzioni da esercitarsi in forma associata da parte dei comuni facenti parte dei comprensori montani, individuando le soglie e i parametri, anche temporali, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio in forma associata delle funzioni stesse, con le modalità di cui al comma 4.

4. Entro sei mesi dalla deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3, i comuni stipulano le convenzioni per l'esercizio in forma associata delle singole funzioni comunali che non raggiungono le soglie e i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.

5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 4, i fondi assegnati a ciascun comune ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 9/1997, nonché in attuazione dell'art. 54 dello statuto speciale d'autonomia e per le finalità della legge regionale n. 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, sono decurtati nella misura del 3 per cento. La decurtazione sarà effettuata a partire dall'anno successivo a quello della scadenza del termine fissato per l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 3.

6. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fanno parte di unioni non sono soggetti alle penalizzazioni di cui al comma 5, a condizione che rispettino le soglie e i parametri di cui al comma 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono adeguare le competenze di cui sopra alle soglie e ai parametri di cui al comma 3.

Art. 27.

Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali

1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri di priorità per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento ai processi di fusione tra comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi alla concessione di contributi agli enti locali.

Art. 28.

Comunità di vallata

1. Nei territori compresi nelle zone omogenee possono essere istituite con legge regionale, secondo le modalità di cui all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, comunità di vallata che, sotto l'aspetto ordinamentale, corrispondono ai comuni.

2. L'istituzione di cui al comma 1 è promossa su richiesta di due o più comuni.

3. La legge regionale che istituisce le comunità di vallata garantisce per ogni comune originario il municipio, con un organo di rappresentanza dei cittadini del comune medesimo.

Capo V

SUCCESIONE ALLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 29.

Differimento della soppressione delle Comunità montane

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal fondo regionale per lo sviluppo della montagna), come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 15/2002, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° aprile 2003».

2. I commissari straordinari di ciascuna comunità montana provvedono ad adottare, entro il 28 febbraio 2003, i bilanci relativi all'anno 2003, nonché i progetti di bilancio, anche in forma associata, relativi agli istituendi comprensori montani; essi provvedono, altresì, all'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire senza interruzioni il funzionamento degli enti che subentrano alle comunità montane comprese nel loro territorio.

3. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni dei comprensori montani, gli organi nominati ai sensi dell'art. 31 provvedono all'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2003, entro il 30 aprile 2003.

4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, l'assessore regionale per le autonomie locali, con proprio provvedimento, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione del bilancio di previsione.

Art. 30.

Successione alle Comunità montane da parte dei comprensori montani

1. I comprensori montani, a partire dal 1° aprile 2003, esercitano le funzioni amministrative di cui all'art. 5.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, ai comprensori montani è trasferito il personale in servizio alla data del 31 marzo 2003 presso le comunità montane comprese nel loro ambito territoriale.

3. I comprensori montani subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse comunità montane comprese nel loro territorio. I procedimenti in corso alla data del 31 marzo 2003, già di competenza delle comunità montane, sono conclusi dai comprensori montani.

Art. 31.

Disposizioni di prima applicazione

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco del comune sede della soppressa comunità montana con il maggior numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio regionale, compresa nell'ambito territoriale del comprensorio montano, convoca il consiglio composto secondo quanto previsto dall'art. 13. Presso la medesima comunità montana è stabilita la sede provvisoria del Comprensorio montano, salvo diversa determinazione del consiglio.

2. In via di prima applicazione, il sindaco di cui al comma 1 convoca entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assemblea dei capigruppo di minoranza dei consigli dei comuni facenti parte del comprensorio montano per l'espressione della designazione congiunta dei propri rappresentanti.

3. Il consiglio è legalmente costituito anche qualora, nel termine di cui al comma 2, la designazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati.

4. Il consiglio, nel corso della prima seduta, elegge tra i propri componenti la giunta composta, sino all'elezione della nuova giunta, dal presidente e da quattro membri.

5. Il presidente, la giunta e il consiglio del comprensorio montano rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi organi di cui all'art. 12, secondo le modalità previste dallo statuto di cui all'articolo 11.

6. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, provvede in via sostitutiva, entro i successivi dieci giorni, il commissario straordinario della soppressa comunità montana individuata ai sensi del comma 1.

7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4, con decreto del presidente della Regione, è nominato un commissario straordinario per l'amministrazione del comprensorio montano sino alla nomina degli organi di cui al comma 5.

Art. 32.

Successione alla Comunità montana del Carso da parte delle province

1. A partire dal 1° aprile 2003, ai sensi dell'art. 6, le province di Gorizia e Trieste esercitano le funzioni amministrative di cui all'art. 5.

2. Le province di Gorizia e di Trieste subentrano alla comunità montana del Carso nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi e patrimoniali, ivi compresi i rapporti di impiego, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, e stabiliscono d'intesa l'assegnazione del personale e la suddivisione delle risorse non frazionabili.

3. Il personale assunto dalla comunità montana del Carso in applicazione dell'art. 55, comma 8, della legge regionale n. 42/1996, e trasferito alle province di Gorizia e di Trieste ai sensi del comma 2, è comandato dalle rispettive amministrazioni provinciali presso i comuni gestori, in forma singola o associata, delle riserve.

4. Il comando di cui al comma 3 è attuato sulla base di apposite intese, anche con riferimento agli oneri finanziari, fra comuni interessati, province e amministrazione regionale.

Art. 33.

Adempimenti contabili

1. Al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2003 da parte dei comprensori montani e delle province di Gorizia e di Trieste, i commissari straordinari delle comunità montane adottano un preconsuntivo della gestione commissariale e della situazione provvisoria dei rapporti giuridici attivi e passivi e lo trasmettono ai presidenti dei comprensori montani, nominati ai sensi dell'art. 31, comma 4, alle province di Gorizia e di Trieste e alla Regione entro il 31 marzo 2003.

2. I comprensori montani e le province di Gorizia e di Trieste provvedono all'asestamento delle previsioni di bilancio ad avvenuta conclusione della fase liquidatoria delle soppresse comunità montane, sulla base delle risultanze definitive dei relativi bilanci di liquidazione e della gestione commissariale presentati all'amministrazione regionale entro il 30 settembre 2003.

3. Le province di Gorizia e di Trieste tengono conto dei preconsuntivi di cui al comma 1 nei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio di previsione per l'anno 2003.

Art. 34.

Liquidazione delle Comunità montane

1. I commissari straordinari di ciascuna comunità montana nominati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2001, e successive modificazioni e integrazioni, dal 1° aprile 2003 assumono la funzione di commissari liquidatori.

2. I commissari liquidatori provvedono alla liquidazione delle comunità montane, secondo le direttive impartite dalla presente legge e dalla giunta regionale.

3. Essi inviano alla direzione regionale per le autonomie locali:

a) entro il 31 agosto 2003 lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al 31 marzo 2003;

b) entro il 30 settembre 2003 il bilancio di liquidazione della comunità montana alla data del 31 marzo 2003 e della residua gestione commissariale.

4. La giunta regionale:

a) detta le eventuali direttive per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;

b) provvede all'approvazione dei bilanci di cui al comma 3, lettera b).

5. Il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

Art. 35.

Approvazione dello statuto

1. Lo statuto del comprensorio montano deve essere approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nello statuto vengono, fra l'altro, fissati la sede e la denominazione del comprensorio montano

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1, si applicano ai comprensori montani, per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge e ove compatibili, le disposizioni previste nello statuto della comunità montana nel cui territorio, compreso in ogni singolo comprensorio montano, risiede il maggior numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio regionale.

4. In caso di mancata approvazione dello statuto entro i termini di cui al comma 1, con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, è nominato un commissario *ad acta* per l'approvazione dello statuto.

5. Fino all'approvazione dei regolamenti del comprensorio montano trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni regolamentari emanate dalla comunità montana di cui al comma 3.

Art. 36.

R i n v i o

1. Relativamente agli istituti non disciplinati dalla presente legge, trovano applicazione nei confronti dei comprensori montani le disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione dei comuni del Friuli-Venezia Giulia.

2. Si intendono riferite ai comprensori montani e alle province di Gorizia e di Trieste le disposizioni di legge che fanno menzione delle comunità montane.

Capo VI

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 37.

Conferma dei finanziamenti e dei contributi

1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle sopresse comunità montane sono confermati in capo ai comprensori montani e alle province di Gorizia e di Trieste in riferimento alle zone omogenee di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comprensori montani e le province di Gorizia e di Trieste provvedono a trasmettere all'amministrazione regionale la documentazione necessaria.

Art. 38.

Disposizioni programmatiche transitorie

1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa, sulla base degli importi assegnati con deliberazione della giunta regionale, i commissari straordinari provvedono ad adottare, entro il 31 marzo 2003, di concerto, nell'ambito degli istituendi comprensori montani, le proposte programmatiche per l'anno 2003, per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1, con riferimento ai territori di competenza.

Art. 39.

Definizione degli indirizzi per la concessione degli incentivi

1. La giunta regionale definisce gli indirizzi per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.

Art. 40.

Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico

1. La classificazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), si applica fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell'art. 21.

Art. 41.

Modifiche alla legge regionale n. 15/2001

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 15/2001 è sostituita dalla seguente:

«a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per quanto non di competenza dei comprensori montani.»

2. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 15/2001 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Funzioni amministrative dei comprensori montani). — 1. I comprensori montani, nell'ambito delle zone montane omogenee di competenza, esercitano funzioni e compiti amministrativi nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) foreste;
- c) agricoltura;
- d) risparmio energetico e riscaldamento;
- e) turismo;
- f) commercio.».

Art. 42.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 36/1987 riguardante l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna

1. Dopo la lettera *i-bis*), del comma 2, dell'art. 1, della legge regionale n. 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), come aggiunta dall'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 9/1999, è aggiunta la seguente:

«*i-ter*) stipulare accordi di programma con la Regione e con i comprensori montani per l'attuazione di programmi di interventi per la promozione dell'avvio di nuove iniziative economiche e per favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori montani.».

2. Dopo il comma 4, dell'art. 1, della legge regionale n. 36/1987, come da ultimo modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 9/1999, è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.a. modifica il proprio statuto sociale in modo da prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione di componenti espressi dai comprensori montani.»

Art. 43.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 16/1992

1. Al comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigiane del Carso), le parole: «la Comunità montana del Carso è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «le province di Gorizia e di Trieste, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, sono autorizzate».

2. Al comma 2, dell'art. 4, della legge regionale n. 16/1992, le parole: «dalla Comunità montana del Carso» e le parole: «dalla Comunità stessa» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «dalle province di Gorizia e di Trieste» e dalle parole: «dalle province stesse».

Art. 44.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale n. 42/1996 riguardante i parchi e le riserve naturali

1. Il comma 5, dell'art. 55, della legge regionale n. 42/1996, è sostituito dal seguente:

«5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli artt. 48, 49, 50, 51 e 52, sono gestite in conformità a quanto previsto dall'art. 31.»

2. Il comma 7, dell'art. 55, della legge regionale n. 42/1996, è abrogato.

3. Il comma 9, dell'art. 55, della legge regionale n. 42/1996, è sostituito dal seguente:

«9. Fino all'approvazione dell'accordo di programma previsto dall'art. 10, la gestione delle riserve del Carso è affidata alla direzione regionale dei parchi.»

Art. 45.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 13/2001 riguardante i trasporti pubblici

1. Il comma 4, dell'art. 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal seguente:

«4. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 97/1994.»

2. Il comma 5, dell'art. 15, della legge regionale n. 13/2001, come modificato dall'art. 4, comma 29, della legge regionale n. 3/2002, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 46.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 13/2001 riguardante il Centro internazionale di ricerca sulla montagna

1. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/2001 è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal seguente:

«6. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 97/1994.»

2. Il comma 7 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/2001, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 47.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 13/2001 riguardante il Servizio scolastico

1. Il comma 2, dell'art. 17, della legge regionale n. 13/2001, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal seguente:

«2. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 97/1994.»

2. Il comma 3, dell'art. 17, della legge regionale n. 13/2001, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2003.

3. Il comma 4, dell'art. 17, della legge regionale n. 13/2001, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal seguente:

«4. Alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo, con priorità agli insegnanti che trasferiscono la propria residenza nei comuni compresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla giunta regionale si provvede mediante adozione di apposito regolamento ai sensi della legge regionale n. 7/2000.»

Art. 48.

Modifiche all'art. 5, comma 10, della legge regionale n. 23/2001 riguardante la minoranza slovena

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il comma 10 dell'art. 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dai seguenti:

«10. Il contributo annuo disposto dallo Stato a decorrere dall'anno 2001 per le finalità previste dall'art. 21, comma 3, della legge n. 38/2001, affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed è destinato a favore del comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natissone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nei comprensori medesimi nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena.

10-bis. Per le finalità e nei territori di cui al comma 10, i comprensori ivi indicati possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e delle specifiche leggi statali e regionali.»

Art. 49.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, a decorrere dal 1° aprile 2003:

a) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna);

b) la legge regionale 22 maggio 1978, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 concernente norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna);

c) la legge regionale 13 maggio 1991, n. 16 (Recupero somme liquidate alle Comunità montane ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22);

d) gli articoli 1 e 3 e il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso);

e) i commi da 1 a 6 dell'art. 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000).

2. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative).

Art. 50.

Norme finanziarie

1. Con la legge finanziaria 2003 sono individuati i fondi da destinare all'attuazione degli interventi di cui all'art. 9 commi 1 e 3.

2. In relazione al disposto di cui all'art. 46 l'autorizzazione di spesa di lire 200 milioni per l'anno 2003, prevista dall'art. 16, comma 5, della legge regionale n. 13/2001, per l'anno 2003, è confermata per l'anno medesimo a carico del «Fondo regionale per lo sviluppo montano - Fondi statali».

3. In relazione al disposto di cui all'art. 48, comma 1, è disposto quanto segue:

a) nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.7.14.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, a decorrere dall'anno 2003, la denominazione del capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti è sostituita con la denominazione «Fondo regionale per lo sviluppo montano da destinare al finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nel comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena - Fondi statali»;

b) nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.3.900 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, a decorrere dall'anno 2003, la denominazione del capitolo 70 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti è sostituita con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nel comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena».

4. Per il finanziamento del Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'art. 20, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 15.492.000 euro, suddivisa in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.5 14 «Fondo regionale per lo sviluppo montano» che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.1 - rubrica n. 14 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 1048 (2.1.234.3.10.12) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Fondo regionale per lo sviluppo montano - fondi regionali» e con lo stanziamento complessivo di 15.492.000 euro, suddiviso in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

5. In relazione al disposto di cui all'art. 20, comma 4, all'onere complessivo di 15.492.000 euro, derivante dal disposto di cui al comma 4, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Le eventuali somme non utilizzate al 31 dicembre 2002 e disponibili sull'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 1050, 1052 e 1053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono trasferite rispettivamente ai sensi degli articoli 17, comma 2, 17, comma 6, e 44, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), nella competenza dell'esercizio 2003 sull'unità previsionale di base 2.1.14.2.514 del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1048 e rispettivamente ai corrispondenti capitoli, di nuova istituzione per le finalità di cui all'art. 20, comma 1, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 51.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 20 dicembre 2002

TONDO

ALLEGATO A
(riferito all'art. 2)

ZONE MONTANE OMOGENEE

a) Zona omogenea della Carnia, comprendente i comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauro, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

b) Zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, comprendente i comuni di Arterga, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone.

c) Zona omogenea del Pordenonese, comprendente i comuni di Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montebelluna, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro.

d) Zona omogenea del Torre, Natisone e Collio, comprendente i comuni di Attimis, Capriva del Friuli, Cividale del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Drenchia, Faedis, Gorizia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Mossa, Nimis, Povoletto, Prepotto, Pulfero, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Lorenzo Isontino, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreato.

e) Zona omogenea del Carso, comprendente i comuni di Doberdò del lago, Duino-Aurisina, Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Monrupino, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorlgo della Valle, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Trieste.

Visto, *il presidente*: TONDO

03R0060

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 maggio 2001, n. 28.

Disposizioni in materia di personale delle case di riposo e dei centri di degenza per malati cronici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 27 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1494 del 14 maggio 2001;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1.

Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, recante «Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, per l'assistenza agli anziani»

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 9-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, sono abrogate.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 9-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Fino ad un terzo del personale infermieristico di cui alla lettera e) del comma 1, può essere sostituito da personale assistenziale qualificato in possesso dei requisiti previsti dal decreto del presidente

della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 72, qualora sia dimostrato con documentazione idonea che l'occupazione dei posti con personale infermieristico non è possibile. I costi per tale personale sono a carico dell'azienda speciale unità sanitaria locale territorialmente competente.».

Art. 2.

Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19, recante «Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, "centri di degenza per malati cronici"».

1. Le lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19, e successive modifiche, sono abrogate.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Fino ad un terzo del personale infermieristico di cui alla lettera c) del comma 1 può essere sostituito da personale assistenziale qualificato in possesso dei requisiti previsti dal decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 72. Qualora sia dimostrato con documentazione idonea che l'occupazione dei posti con personale infermieristico non è possibile. I costi per tale personale sono a carico dell'azienda speciale unità sanitaria locale territorialmente competente.».

Questa normativa ha effetto a partire dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 maggio 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2001
Registro n. 1, foglio n. 20*

03R0103

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 maggio 2001, n. 29.**

**Istituzione della commissione di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 527/1987.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 27 giugno 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1565 del 21 maggio 2001;

EMANA

il seguente regolamento:

**ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 9
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
N. 527/1987**

Art. 1.

1. La commissione medica provinciale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, è insediata presso l'azienda sanitaria di Bolzano.

2. Essa è composta dal direttore medico responsabile di «Medicina 1» dell'Ospedale centrale di Bolzano, che la presiede, e da altri due membri, scelti di volta in volta, in relazione alla natura dei casi da trattare, dal presidente medesimo da un elenco di medici specialisti stilato dal direttore generale dell'azienda sanitaria di Bolzano; qualora i ricorrenti siano mutilati o minorati fisici, uno dei medici specia-

listi deve appartenere ai servizi della riabilitazione e la commissione deve essere integrata da un ingegnere designato dalla ripartizione provinciale traffico e trasporti.

3. Gli oneri derivanti dagli accertamenti medici effettuati dalla commissione di cui al precedente comma 2, sono a carico del ricorrente e competono all'azienda sanitaria di Bolzano.

4. È soppressa la commissione di cui all'art. 6, comma 3, della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 maggio 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2001
Registro n. 1, foglio n. 21*

03R0104

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 giugno 2001, n. 31.**

Servizio automobilistico provinciale.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 24 luglio 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1666 del 28 maggio 2001;

EMANA

il seguente regolamento:

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PROVINCIALE

Art. 1.

Parco autoveicoli e motoveicoli provinciale

1. L'amministrazione provinciale e gli enti e le aziende da essa dipendenti sono dotati di autoveicoli e di motoveicoli il cui uso è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività rientranti nei compiti d'istituto, fatta eccezione per le autovetture di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

2. Rientrano tra i compiti d'istituto le attività svolte da persone con incarichi di rappresentanza dell'amministrazione provinciale in seno ad altri enti o organismi, sempreché queste non dispongano di autovetture nell'ambito dei medesimi.

3. Il presidente della provincia può autorizzare, di volta in volta, esperti o consulenti dell'amministrazione provinciale, o altre persone incaricate di svolgere compiti di studio o collaborazione inerenti ad attività istituzionali della provincia, o cui siano state delegate funzioni di rappresentanza di singoli assessori, di avvalersi delle autovetture di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), o di altre autovetture di servizio, per viaggi strettamente attinenti all'assolvimento dei predetti compiti.

4. In caso di assoluta necessità e per periodi limitati è consentita la messa a disposizione di speciali veicoli industriali o mezzi appositamente attrezzati di proprietà provinciale a terzi incaricati di servizi essenziali, in quanto funzionali ai servizi affidati; le modalità e le condizioni di utilizzo sono regolate nel relativo contratto.

Art. 2.

Categorie di autoveicoli e di motoveicoli

1. Gli autoveicoli ed i motoveicoli di cui all'art. 1, si distinguono in:

a) autovetture destinate ai membri della giunta provinciale, da utilizzarsi, qualora disponibili, anche dai dirigenti dell'amministrazione provinciale e dal segretari particolari degli assessori, per lo svolgimento di attività rientranti nei compiti d'istituto;

b) autovetture messe a disposizione dei servizi generali dell'amministrazione provinciale, con una cilindrata massima fino a cc 1400 ed una potenza fino a 75 CV;

c) autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi di trasporto per usi particolari, destinati a situazioni speciali per tipo e ambito di impiego, di cilindrata e potenza CV variabile a seconda delle necessità;

d) autoveicoli elettrici, destinati prevalentemente ad uscite di servizio nell'ambito cittadino.

Art. 3.

Approvvigionamento di autoveicoli e motoveicoli

1. L'approvvigionamento di autoveicoli e motoveicoli da parte dell'amministrazione provinciale avviene:

a) per le autovetture di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), tramite acquisti in economia ai sensi del regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi in economia;

b) per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del servizio strade e dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, nonché per i veicoli del servizio antincendi e della protezione civile e del corpo forestale provinciale, per quanto non destinati ad uffici amministrativi, tramite contratti di acquisto o permuta;

c) per i restanti autoveicoli e per i motoveicoli, di norma, tramite contratti di leasing.

2. I contratti sono stipulati in base a programmi annuali predisposti dalla ripartizione servizi centrali e, per i veicoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), dalle ripartizioni rispettivamente competenti, nonché approvati dalla giunta provinciale.

3. Gli autoveicoli ed i motoveicoli sono dismessi, su proposta del consegnatario, ed eventualmente sostituiti dall'amministrazione provinciale, soltanto qualora l'ulteriore utilizzo, tenuto conto dell'anno di costruzione, del numero di chilometri percorsi, dello stato d'uso generale e della sicurezza di guida, non risulti più essere economico, e comunque di norma non prima del raggiungimento di 130.000 chilometri.

Art. 4.

Utilizzo

1. È vietato utilizzare gli autoveicoli e motoveicoli per ragioni personali, ad eccezione delle autovetture di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), concedere per qualsiasi motivo a privati od enti l'uso dei medesimi o trasportare, salvo autorizzazione dell'amministratore o del funzionario trasportato, persone estranee al servizio, o cose ed oggetti non attinenti al medesimo.

2. Al consegnatario di autoveicoli e i motoveicoli di proprietà provinciale competono l'autorizzazione all'utilizzo, il controllo sul regolare impiego nonché la custodia e la manutenzione dei medesimi, ivi compresi gli adempimenti connessi alla revisione, alla tassa automobilistica ed alla copertura assicurativa. Per le autovetture di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la custodia e la manutenzione predette sono curate dagli autisti secondo le direttive del consegnatario.

3. In caso di autoveicoli e di motoveicoli non di proprietà provinciale il direttore della ripartizione competente ne autorizza l'uso e impartisce le direttive ai fini della custodia e della manutenzione in conformità alle condizioni pattuite col contratto di leasing.

Art. 5.

Distintivi

1. Le autovetture di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono dotate di un distintivo, da apporre sul parabrezza, dalle dimensioni di 16 x 9,5 cm, recante lo stemma della provincia dai colori rosso e oro su fondo bianco, sopra lo stemma in alto le scritte in nero «Autonome Provinz Bozen Sudtirolo» «provincia Autonoma di Bolzano», nonché sotto lo stemma in basso le scritte «Landeshauptmann» «Presidente» ovvero «Landeshauptmann-Stellvertreter» «Vice-Presidente» o «Landesrat» «Assessore».

2. I restanti autoveicoli ed i motoveicoli recano uno speciale distintivo ben visibile, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del presidente della provincia.

3. Gli autoveicoli ed i motoveicoli destinati al servizio strade, all'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, nonché all'azienda provinciale foreste e demanio recano un ulteriore distintivo, approvato con il decreto di cui al comma 2, indicante il servizio cui sono assegnati.

2. Durante i servizi di rappresentanza ufficiali, l'autovettura del presidente della giunta è munita di un guidoncino con lo stemma della provincia, conforme al modello stabilito con il decreto di cui al comma 2.

Art. 6.

Rifornimento di carburante

1. Il rifornimento di carburante e di lubrificanti avviene presso le autorimesse provinciali, presso rifornitori convenzionati a mezzo di appositi buoni o, in caso di necessità, presso i cantieri provinciali o qualsiasi altro rifornitore.

Art. 7.

Libretto del veicolo

1. Fatta eccezione per le autovetture di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ciascun autoveicolo o motoveicolo di proprietà provinciale è munito di norma, ai fini del controllo dei percorsi e dei consumi, di un apposito libretto, di cui è responsabile il conducente assegnatario.

2. Dal libretto devono risultare le caratteristiche dell'autoveicolo o motoveicolo, il nome e cognome del consegnatario e del conducente assegnatario, i chilometri percorsi, la denominazione delle località più distanti raggiunte giornalmente, i rifornimenti di carburante, lubrificanti e altro materiale di consumo, l'acquisto di gomme e le varie spese incontrate per il mantenimento e la riparazione del veicolo.

Art. 8.

Pulizia e parcheggio dei veicoli

1. È fatto obbligo al conducente assegnatario di provvedere alla pulizia dei veicoli e di tenere i medesimi in perfetta efficienza.

2. Gli autoveicoli e motoveicoli devono essere riportati nell'autorimessa o parcheggio all'uso destinato non appena terminato il servizio. È fatto divieto al conducente assegnatario di parcheggiare il veicolo in luogo diverso da quello prestabilito senza autorizzazione scritta da parte del consegnatario del medesimo.

3. Di eventuali danni che dovessero verificarsi al veicolo in conseguenza della mancata osservanza di quanto previsto nel comma 2, risponde personalmente il conducente assegnatario.

Art. 9.

Riparazioni

1. Le riparazioni che non possono essere eseguite direttamente dal conducente assegnatario con i mezzi disponibili, né dall'autorimessa provinciale, sono affidate alle officine private. Le riparazioni urgenti, rese necessarie per la prosecuzione del viaggio, possono essere eseguite da un'officina situata lungo il percorso scelta in base alle valutazioni del conducente assegnatario e alle indicazioni del funzionario trasportato.

Art. 10.

Assicurazione ed incidenti

1. All'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e dei motoveicoli di proprietà provinciale provvede l'ufficio patrimonio.

2. Qualsiasi danno subito da autoveicolo o moto-veicolo provinciale è prontamente segnalato dal consegnatario, all'ufficio patrimonio; eventuali reati connessi a tali danni sono denunciati all'autorità competente.

3. In caso di incidente il conducente assegnatario, ove possibile ed opportuno, richiede l'intervento della polizia stradale, dei carabinieri o dei vigili urbani, prende nota dei dati di identificazione dei veicoli e delle persone coinvolti nell'incidente e degli eventuali testimoni e ne dà notizia nel più breve tempo possibile al consegnatario; il consegnatario a sua volta segnala tempestivamente all'ufficio patrimonio l'incidente occorso, inviando una relazione dettagliata dell'incidente, sottoscritta dal conducente assegnatario e vista dall'amministratore o dal funzionario trasportato, corredata da copia dell'eventuale denuncia dell'incidente concordata con i conducenti degli altri veicoli coinvolti.

Art. 11.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del presidente della giunta provinciale 21 giugno 1989, n. 13, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 giugno 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2001
Registro n. 1, foglio n. 24

03R0105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 giugno 2001, n. 34.

Modifiche al regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino Alto-Adige n. 26, del 27 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2017 del 18 giugno 2001;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 50 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art 50 (*Entrata in vigore*). — 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 10 novembre 2000 per le prestazioni di assistenza economica sociale di cui al capo III, ad esclusione della prestazione del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia di cui all'art. 33.

2. Per le prestazioni dei servizi ambulatoriali e domiciliari di cui all'allegato E, le disposizioni entrano in vigore il 1° novembre 2000, ad esclusione della prestazione del servizio mensa, che entra in vigore il 1° gennaio 2002.

3. La variazione da 1 a 1,1 del valore della situazione economica per il pagamento della tariffa massima per le prestazioni fornite presso il centro di aiuto domiciliare, di cui alla colonna 3. dell'allegato B del decreto, entra in vigore il 1° luglio 2001.

4. Le disposizioni relative alle seguenti prestazioni dell'allegato C entrano in vigore il 1° ottobre 2001:

- a) frequenza centro di assistenza diurna per anziani;
- b) frequenza laboratorio protetto per disabili;
- c) frequenza attività socio-assistenziale diurna per disabili;
- d) frequenza laboratorio protetto per malati psichici ed altri gruppi;
- e) frequenza laboratorio riabilitativo (per i primi due anni);
- f) frequenza laboratorio riabilitativo (per gli anni successivi);
- g) frequenza centro di addestramento professionale per malati psichici (primi due anni);
- h) frequenza centro di addestramento professionale per malati psichici (per gli anni successivi).

5. Le disposizioni relative alle seguenti prestazioni dell'allegato D entrano in vigore il 1° ottobre 2001:

- a) ospitalità in convitto per disabili;
- b) ospitalità in istituto per disabili;
- c) ospitalità presso una comunità alloggio per disabili con assistenza continuativa - senza vitto;
- d) ospitalità presso una comunità alloggio per disabili con assistenza continuativa - con vitto;
- e) ospitalità presso una comunità alloggio per disabili con assistenza parziale - senza vitto;
- f) ospitalità presso una comunità alloggio per disabili con assistenza parziale - con vitto;
- g) ospitalità presso una comunità alloggio per malati psichici e altri gruppi - senza vitto;
- h) ospitalità presso una comunità alloggio per malati psichici e altri gruppi - con vitto;
- i) ospitalità presso una comunità alloggio per disabili fisici gravi - «vita autonoma»;
- j) centro di addestramento abitativo senza vitto;
- k) ospitalità di disabili presso famiglie affidatarie;
- l) ospitalità di malati psichici e altri gruppi presso famiglie affidatarie.

6. Le disposizioni di cui all'art. 33, nonché quelle riguardanti le rimanenti prestazioni del presente regolamento, entrano in vigore il 10 gennaio 2002.»

Art. 2.

1. L'allegato B al decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

(*Omissis*).

Art. 3.

1. L'allegato C al decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

(*Omissis*).

Art. 4.

1. L'allegato D al decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

(*Omissis*).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 giugno 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2001
Registro n. 1, foglio n. 22*

03R03R0206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 giugno 2001, n. 36.

Modifica del regolamento per la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di lavoro.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto-Adige n. 31 del 31 luglio 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1722 del 28 maggio 2001;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 6 dell'art. 2. del decreto del presidente della giunta provinciale 9 ottobre 1996, n. 36, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 6-bis:

«6-bis. Le funzioni della commissione circoscrizionale per l'impiego di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, riguardanti l'approvazione delle graduatorie per l'accesso al pubblico impiego, sono attribuite al direttore dell'ufficio del lavoro.»

Art. 2.

1. Dopo il comma 8 dell'art. 2, del decreto del presidente della giunta provinciale 9 ottobre 1996, n. 36, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 9:

«9. Ai componenti del collegio di cui al comma 7 non competono i compensi di cui alla legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.»

Art. 3.

1. L'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 ottobre 1996, n. 36, è così sostituito:

«5 (*Utilizzazione degli uffici dei comuni*).

1. La provincia utilizza gli uffici dei comuni, ad eccezione di quelli aventi sede distaccata dell'ufficio provinciale del lavoro, per l'accettazione delle notifiche relative all'inizio e alla cessazione dei rapporti di lavoro, nonché per l'attestazione della trasformazione del rapporto di lavoro da pieno a tempo parziale.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 giugno 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2001
Registro n. 1, foglio n. 25*

03R0107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 luglio 2001, n. 38.

Regolamento relativo alla contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 31 luglio 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2116 del 25 giugno 2001;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati e il foraggiamento con mangimi geneticamente non modificati in attuazione della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, sulla contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.

Art. 2.

Prodotti dell'Alto Adige

1. Sono considerati prodotti dell'Alto Adige tutti i prodotti interamente prodotti in Alto Adige o quelli che hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione o lavorazione in Alto Adige e contengono una percentuale rilevante di materie prime di provenienza altoatesina.

Art. 3.

Con trassegno

1. I prodotti devono essere contrassegnati con il logo descritto nell'allegato A) del presente regolamento.

2. Il comitato per i prodotti geneticamente non modificati autorizza solamente coloro ad usare il logo ai quali è stato conferito il diritto all'apposizione dei contrassegni ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1.

3. Il logo può essere apposto da solo, o — per i prodotti di qualità dell'Alto Adige — esclusivamente insieme al marchio di tutela di cui alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44, e deve presentare sempre le caratteristiche, le colorazioni e le dimensioni di cui all'allegato A).

Art. 4.

La composizione dei mangimi

1. Per ottenere alimenti di origine animale geneticamente non modificati ai sensi della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, gli

animali devono essere foraggiati con mangimi geneticamente non modificati, la cui composizione deve essere conforme ai criteri di cui all'allegato B).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 luglio 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001
Registro n. 1, foglio n. 26

03R03108

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2002, n. 4.

Attuazione dell'art. 30-bis della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45. Determinazione delle percentuali da riservare ai passaggi interni nel sistema di classificazione del personale regionale appartenente alle categorie A, B e C.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta* n. 55 del 24 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Determinazione della percentuale dei posti riservati ai passaggi interni

1. In attuazione dell'art. 30-bis della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, inserito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2000, n. 9, le percentuali dei posti vacanti della dotazione organica da ricoprire mediante passaggi interni nel sistema di classificazione del personale del ruolo unico regionale appartenente alle categorie A, B e C sono determinate nelle seguenti misure, operando, nel caso di frazioni pari o superiori a 0,5, un arrotondamento per eccesso:

- a) per l'accesso alle posizioni economiche B1, B2 e B3 della categoria B: 50 per cento;
- b) per l'accesso alle posizioni economiche C1 e C2 della categoria C: 30 per cento;
- c) per l'accesso alla posizione economica D della categoria D: 30 per cento.

2. Per l'anno 2002 la determinazione dei posti riservati, in applicazione delle percentuali di cui al comma 1, è effettuata, per ciascuna delle posizioni interessate, sui posti vacanti alla data del 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 novembre 2002

VIÉRIN

03R0317

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2003, n. 1.

Integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* parte I e II n. 7 del 13 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni è aggiunto il comma 4-bis:

«4-bis il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali è conferito l'incarico di cui all'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

Torino, 7 febbraio 2003

GHIGO

03R0208

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2003, n. 2.

Legge finanziaria per l'anno 2003.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* parte I e II n. 10 del 6 marzo 2003)

(Omissis).

03R0282

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2003, n. 3.

Bilancio di previsione per l'anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* parte I e II n. 10 del 6 marzo 2003)

(Omissis).

03R0283

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 34 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 20 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. Al fine di incentivare e promuovere lo sviluppo turistico e sociale del Piemonte, la Regione riconosce e tutela le attività realizzate dalle associazioni e dagli enti senza fine di lucro che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo), ed in specifico attraverso l'attivazione e lo svolgimento di attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai ventinove anni, per mezzo della realizzazione sul territorio regionale di campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici.

Art. 2.

Aggiunta dell'art. 5-bis nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), da ultimo modificata dalla legge regionale 30 settembre 2002, n. 22, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis (Attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in casevacanze). — 1. Le associazioni e gli enti senza fine di lucro che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo) possono organizzare e svolgere in case-vacanze attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai ventinove anni.

2. Le case vacanze sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, formati dai giovani fino ai ventinove anni e dai loro accompagnatori, e devono essere di proprietà delle associazioni e degli enti di cui comma 1, oppure in loro uso e gestione temporanea.

3. Le attività sono organizzate in periodi di durata non superiore a venti giorni.

4. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, presentano al sindaco del comune, nel cui territorio si intende svolgere l'attività ludico-educativa, un'autocertificazione firmata dai rispettivi rappresentanti legali. L'autocertificazione attesta il previsto svolgimento e la durata dell'attività, l'esistenza delle condizioni minime indicate al comma 5, la modalità d'uso della struttura prescelta, le generalità dell'adulto responsabile designato, il numero e l'età dei partecipanti e contiene in allegato l'autorizzazione e le generalità del proprietario o del gestore della casa-vacanza.

5. Le condizioni minime per l'utilizzo delle case-vacanze ai fini di cui al comma 1 sono:

- a) accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;
- b) approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata;
- c) dotazione di un'adeguata cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;
- d) conformità degli impianti antincendio alla normativa vigente;
- e) manipolazione e conservazione degli alimenti analoga a quella dell'autoconsumo familiare;
- f) stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

6. L'autocertificazione presentata al sindaco assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari enti competenti.

7. L'attività si intende autorizzata qualora, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, non sia notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego.»

Art. 3.

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 31/1985

1. Il primo trattino del primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 31/1985 è sostituito dal seguente: « - case per ferie, ostelli per la gioventù e case-vacanze.

2. La rubrica del titolo II della legge regionale n. 31/1985, è sostituita dalla seguente: «Titolo II. Case per ferie, ostelli per la gioventù e case-vacanze».

Art. 4.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge 31 agosto 1979, n. 34 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), da ultimo modificato dalla legge regionale 30 agosto 1984, n. 46, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Campeggi fissi, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni, sono consentiti su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero. Per lo svolgimento di tali campeggi, gli enti e le associazioni presentano al sindaco del comune interessato, con un anticipo di sessanta giorni, un'autocertificazione attestante:

- a) il periodo di svolgimento del campeggio;
- b) le generalità dell'adulto responsabile designato;
- c) il numero e l'età dei partecipanti;
- d) l'area prescelta;
- e) l'autorizzazione e le generalità del proprietario o del gestore dell'area;
- f) la stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- g) la presenza delle seguenti condizioni minime per l'utilizzo dell'area:

- 1) accesso all'area prescelta non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;
- 2) sufficiente approvvigionamento di acqua potabile;
- 3) dotazione di cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;
- 4) impegno al ripristino dello stato dei luoghi;
- 5) impegno ad operare il trasporto dei rifiuti in luoghi di raccolta autorizzati;
- 6) smaltimento dei liquami mediante wc da campeggio, nella misura di uno ogni dieci partecipanti, quotidianamente svuotati in una fossa profonda almeno un metro, che deve essere collocata in zone non interessate da acquedotti o da sorgenti ad uso potabile e al di fuori delle eventuali aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo.

2-ter. L'autocertificazione di cui al comma 2-bis assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari enti competenti. L'attività di campeggio si intende autorizzata qualora, nel termine di trenta giorni dal ricevimento non sia notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego.

2-quater. Campeggi itineranti, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che prevedono, di massima, spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiori alle quarantotto ore, sono consentiti, anche in assenza di autocertificazione, a seguito di una comunicazione da inviarsi con un anticipo di ventiquattro ore al sindaco del comune interessato. Gli enti e le associazioni garantiscono che:

a) sia individuabile un adulto responsabile designato dall'associazione o ente organizzatore;

b) le aree individuate per la sosta siano state richieste al legittimo possessore, con eccezione dei terreni di proprietà di ente pubblico qualora il campeggio sia montato al tramonto e smontato l'alba successiva;

c) le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse in tempi non superiori alle quarantotto ore».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 14 marzo 2003

p. GHIGO

Il vice presidente: CASONI

03R0284

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 33.

Legge finanziaria 2003.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2002)

(Omissis).

03R0195

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 34.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatica.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 28 dicembre 2002)

(Omissis).

03R0196

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2003, n. 3.

Simboli distintivi di grado del personale dei Corpi e Servizi di polizia locale della Regione Lombardia.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 18 marzo 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3-bis della legge regionale 8 maggio 1990, n. 39, individua i distintivi di grado del personale in forza ai Corpi e Servizi di polizia locale operanti nella Regione Lombardia. La descrizione e le caratteristiche dei distintivi di grado, e le relative immagini, sono rispettivamente contenute negli allegati A) e B) che formano parte integrante del presente regolamento.

2. Il contenuto giuridico-funzionale delle attribuzioni è definito dalla vigente normativa, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti di Corpo o di Servizio.

Art. 2.

Simboli distintivi

1. Con riferimento alla normativa vigente, l'ordinamento del personale della polizia locale si articola in:

Agenti (operatori);

Sottufficiali (addetti al coordinamento e controllo di altri operatori);

Ufficiali (addetti al coordinamento e controllo di operatori e/o di altri addetti al coordinamento e controllo).

2. Ai fini dell'attribuzione dei simboli distintivi il personale di cui al comma precedente si articola come di seguito:

a) Agenti;

Agente;

Agente istruttore.

b) Sottufficiali;

Specialista di vigilanza.

c) Ufficiali (suddiviso in ufficiali direttivi ed ufficiali dirigenti)

Ufficiali direttivi:

1) commissario aggiunto di polizia locale;

2) commissario di polizia locale;

3) commissario capo di polizia locale.

Ufficiali dirigenti:

1) dirigente di polizia locale;

2) dirigente superiore di polizia locale;

3) dirigente generale di polizia locale.

3. L'agente istruttore non riveste una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti e la sua qualifica costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato nei precedenti inquadramenti contrattuali (art. 21, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268).

4. Il grado di specialista di vigilanza è ad esaurimento, e del relativo simbolo si fregia il personale di cui ai punti b) e c) dell'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000.

Art. 3.

Ufficiali di polizia locale

1. Ai gradi «direttivo» e «dirigente» degli ufficiali di polizia locale viene ascrivito il seguente personale:

a) Ufficiali direttivi:

1) Commissario aggiunto di polizia locale ex istruttori direttivi precedentemente inquadrati alla VII q.f., e personale inquadrato in categoria D 1 a seguito di procedure concorsuali.

2) Commissario di polizia locale ex Funzionari precedentemente inquadrati alla VIII q.f., e personale inquadrato in categoria D3 a seguito di procedure concorsuali.

3) Commissario capo di polizia locale ex Funzionari precedentemente inquadrati alla VIII qualifica funzionale, e personale inquadrato in categoria D3 a seguito di procedure concorsuali a cui sia conferita la responsabilità di unità operativa.

b) Ufficiali dirigenti:

1) Dirigente di polizia locale personale già inquadrato nella ex I qualifica dirigenziale e personale in posizione contrattuale dirigenziale, di diritto pubblico o privato, subordinato ad altre qualifiche dirigenziali.

2) Dirigente superiore di polizia locale personale già inquadrato nella ex II qualifica dirigenziale e personale in posizione contrattuale dirigenziale, di diritto pubblico o privato, subordinato al comandante della città capoluogo di Regione.

3) Dirigente generale di polizia locale grado previsto per il solo comandante della città capoluogo di Regione.

Art. 4.

Comandanti di Corpo di polizia locale

1. I Comandanti di Corpo di polizia locale si fregiano dei distintivi di grado previsti per gli ufficiali direttivi e dirigenti secondo le declaratorie di cui al precedente articolo, fatto salvo quanto di seguito specificato:

A) Comandanti di Corpo di polizia municipale:

1) Comandante di Corpo in posizione corrispondente alla prima declaratoria degli ufficiali direttivi: Commissario aggiunto;

2) Comandante di Corpo in posizione corrispondente alla seconda declaratoria degli ufficiali direttivi: commissario;

3) Comandante di Corpo in posizione corrispondente alla terza declaratoria degli ufficiali direttivi, con un numero minimo di 30 operatori di polizia municipale in dotazione organica, o Comandante di Corpo di capoluogo di provincia non dirigente: Commissario capo;

4) Comandante di Corpo, in posizione contrattuale dirigenziale, con un numero di operatori di polizia municipale in dotazione organica fino a 70: Dirigente;

5) Comandante di Corpo, in posizione contrattuale dirigenziale, con un numero di operatori di polizia municipale in dotazione organica superiore a 70, o Comandante di Corpo di capoluogo di provincia in posizione contrattuale dirigenziale: Dirigente superiore;

6) Comandante di Corpo della città capoluogo di Regione: Dirigente Generale;

B) Comandanti di corpo di polizia provinciale:

1) Comandante di corpo non dirigente, corrispondente alla terza declaratoria degli ufficiali direttivi: Commissario capo;

2) Comandante di corpo in posizione contrattuale dirigenziale, corrispondente alla prima declaratoria degli ufficiali dirigenti: Dirigente;

3) Comandante di corpo in posizione contrattuale dirigenziale, con almeno 70 operatori di polizia provinciale in dotazione organica, corrispondente alla seconda declaratoria degli ufficiali dirigenti: dirigente superiore.

Art. 5.

Responsabili di servizio di Polizia municipale

1. I responsabili di servizio di Polizia municipale adottano i gradi corrispondenti al proprio inquadramento secondo quanto previsto dal precedente art. 3, nonché lo specifico distintivo caratterizzante la propria posizione.

2. Tra il personale cui è attribuita tale responsabilità direttiva rientrano i soggetti contemplati nel punto a) dell'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000, il cui distintivo di grado è corrispondente al Commissario aggiunto di polizia locale.

Art. 6.

Posizioni organizzative e responsabilità di servizi intercomunali

1. Particolari caratteristiche correlate al distintivo di grado o specifici distintivi caratterizzano rispettivamente la titolarità di posizioni organizzative e la responsabilità di servizi intercomunali di polizia locale (sia nella forma convenzionata, sia nella forma consortile).

2. Il distintivo di grado del titolare di posizione organizzativa è posto su panno verde sottostante.

3. Il responsabile di servizio intercomunale si fregia di specifico distintivo.

Art. 7.

Alamari

1. Gli alamari vengono mantenuti nelle stesse caratteristiche di quelli già in uso.

2. Per i sottufficiali (specialista di vigilanza) possono essere utilizzati sulla giacca dell'uniforme ordinaria, sia nella foggia estiva che invernale, alamari, nelle stesse dimensioni e colori di quelli metallici, ricamati in filo.

3. Sull'uniforme ordinaria invernale ed estiva, gli ufficiali portano alamari in canutiglia dorata su panno verde recanti disegno floreale.

Art. 8.

Gradi per uniforme di gala

1. Particolari gradi sono previsti per l'uniforme di gala, ad uso degli ufficiali, sia direttivi che dirigenti. Essi vanno portati sugli avambracci della giacca, sulla parte esterna della manica in basso.

Art. 9.

Tessere di riconoscimento

1. Le tessere di riconoscimento, in uso a tutti gli operatori di polizia locale, hanno la struttura, il testo e le dimensioni di cui alla figura dell'allegato C, che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Sulle stesse, sopra lo spazio per la fototessera, è inserita la dicitura «Polizia locale», e sotto ad essa l'indicazione «AGENTI», «SOTTUFFICIALI» o «UFFICIALI» prestampata. La declaratoria della qualifica rivestita viene specificata a lato nell'apposito riquadro.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, è inserita, in alto sulla tessera, la dicitura «COMUNE DI» o «PROVINCIA DI». Viene parimenti evidenziata sul fronte in basso della tessera l'autorità che rilascia il documento.

4. Sul retro delle tessere sono indicate, l'eventuale qualifica di pubblica sicurezza: AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA, quella di polizia giudiziaria: AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA per gli Agenti, UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA per i Sottufficiali e gli Ufficiali.

5. Le colorazioni di sottofondo sono le seguenti:

a) colore verde tenue per gli agenti;

b) colore azzurro tenue per i sottufficiali;

c) colore rosso tenue per gli ufficiali.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 marzo 2003

FORMIGONI

(Approvato con D.G.R. n. 7/12297 del 7 marzo 2003)

(*Omissis*).

03R0281

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 23.

Pesca sportiva: modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche

1. Dopo il comma 9 dell'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. In deroga al divieto di cui al comma 8, le province, anche ai fini del recupero di tradizioni locali, possono autorizzare i titolari di licenza di pesca all'esercizio, nei rispettivi ambiti territoriali, della pesca sportiva con bilancio di dimensioni superiori a m 1,50 per lato, alle seguenti condizioni:

a) la bilancia di dimensioni superiori a m 1,50 per lato:

1) può essere utilizzata nelle sole acque principali;

2) il lato o diametro della rete non deve superare un terzo della larghezza dello specchio d'acqua al momento dell'emersione, misurato a livello medio di bassa marea;

3) deve essere opportunamente distanziata da altri impianti simili nel rispetto delle norme in materia di pesca, ambiente e navigazione e, comunque, collocato a non meno di 500 metri dagli impianti stessi;

b) il lato della rete della bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato non può superare i 5 metri e il lato della maglia della rete non può essere inferiore a 50 millimetri;

c) è consentito al centro un quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella totale con larghezza minima della maglia di 30 millimetri ed un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella precedente con larghezza minima della maglia di 25 millimetri;

d) è vietato l'uso di fonte luminosa per attirare il pesce quando la rete è posata e durante le operazioni di pesca, ad esclusione del momento della raccolta del pescato.

9-ter. Le province stabiliscono, con apposito regolamento, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca sportiva con bilancio di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato ed eventuali ulteriori prescrizioni o limitazioni d'uso. L'autorizzazione ha la durata di cinque anni».

Art. 2.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 87/1990 e successive modifiche

1. Il comma 13 dell'art. 14 della legge regionale n. 87/1990, è sostituito dal seguente:

«13. L'impiego di natanti trainati da motori per l'esercizio della pesca sportiva è consentito, anche al fine di salvaguardare tradizioni piscatorie locali, nei soli casi espressamente stabiliti dalle province e comunque i motori dei natanti utilizzati per la pesca sportiva a traino non possono superare i nove cavalli di potenza. L'uso del motore è in ogni caso consentito per recarsi sul posto di pesca».

2. Il comma 14 dell'art. 14 della legge regionale n. 87/1990 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 87/1990 e successive modifiche

1. Dopo il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale n. 87/1990 e successive modifiche, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 9-bis e 9-ter, la provincia che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio della pesca sportiva con bilancio di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato, procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione stessa».

Art. 4.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 87/1990 e successive modifiche

1. Al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 87/1990 le parole «pescato durante la gara» sono sostituite dalla seguente «morto».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 luglio 2002

STORACE

03R0145

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47. Sistema statistico regionale - SISTRAR Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 47/1998

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47, le parole:

«in conformità all'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 47/1998

1. All'art. 3 della legge regionale n. 47/1998:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Il programma e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati con deliberazione della giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6.»;

b) al comma 3, le parole: «ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge regionale n. 14/1999».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 47/1998

1. All'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 47/1998:

a) alla lettera e), la parola: «ISTAT» è sostituita dalla seguente: «SISTAN»;

b) alla lettera f) le parole: «ai sensi della legge regionale n. 4 del 1997 e della legge regionale n. 5 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: ai sensi della legge regionale n. 14/1999»;

c) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

«1-bis promuove, anche attraverso l'erogazione di contributi sulla base di quanto previsto dal programma statistico regionale, la costituzione degli uffici di statistica presso gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), che non vi abbiano ancora provveduto;»;

d) alla lettera m), le parole: «e all'ISTAT entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 322/1989» sono soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 luglio 2002

STORACE

03R0146

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 25.

Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale.

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e attività

1. La Regione riconosce la toponomastica come espressione del patrimonio storico-culturale del Lazio e quale elemento identificativo dei caratteri peculiari del paesaggio e della popolazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, in coerenza con l'art. 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e con l'art. 168, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, promuove, nell'ambito del territorio regionale, anche in collaborazione con i competenti organi dello Stato e degli enti locali, attività tese:

a) alla conoscenza e al recupero della toponomastica, mediante, in particolare, lo studio della documentazione archivistica e cartografica, ricerche, convegni e pubblicazioni, anche allo scopo di favorire l'acquisizione dei toponimi antichi e autentici già in uso in passato e successivamente obliterati o alterati, mutati o soppressi;

b) alla conservazione della toponomastica esistente soprattutto nelle aree soggette ad urbanizzazione e nelle circoscrizioni territoriali dei comuni soggetti ad incorporazione, aggregazione e modifica della denominazione ai sensi della legge regionale 30 luglio 1996, n. 30;

c) alla valorizzazione della toponomastica attraverso l'apposizione di appropriata segnaletica;

d) alla individuazione dei cittadini laziali particolarmente meritevoli per la loro attività svolta in Italia e nel mondo.

Art. 2.

Toponomastica

1. Ai fini della presente legge la toponomastica comprende:

a) i nomi dei centri abitati e delle aree urbanizzate;

b) ogni denominazione relativa a luoghi, contesti naturali ed emergenze monumentali;

c) ogni denominazione relativa alle aree di circolazione, come definite dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 3.

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione provvede a favorire e a coordinare la promozione e l'attuazione da parte degli enti locali delle attività previste dall'art. 1, attraverso:

a) la concessione di contributi;

b) l'adozione di appositi indirizzi tesi a garantire il perseguimento di obiettivi comuni e integrati nell'ambito regionale;

c) l'istituzione, presso l'assessorato competente in materia di cultura, dell'archivio della toponomastica laziale, quale specifica banca dati all'interno del sistema informativo regionale dei beni culturali e ambientali, a fini conoscitivi e informativi in favore degli enti locali, degli altri enti pubblici e soggetti privati interessati;

d) l'istituzione presso la presidenza della giunta regionale di un albo dei cittadini del Lazio che si siano particolarmente distinti in Italia o all'estero per meriti culturali, artistici, scientifici o imprenditoriali.

2. La Regione provvede, altresì, a:

a) organizzare convegni, attività di studio, ricerca, catalogazione, pubblicazione e ogni altra attività finalizzata alla conoscenza, al recupero ed alla valorizzazione della toponomastica;

b) assegnare premi per tesi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione di particolare interesse per la toponomastica laziale.

Art. 4.

Funzioni e compiti dei comuni e delle province

1. I comuni e le province, singoli o associati, oltre a promuovere ed attuare, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività di cui all'art. 1, provvedono agli adempimenti indicati, rispettivamente, ai commi 2 e 3.

2. I comuni:

a) effettuano, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ricognizione della toponomastica relativa al proprio territorio e trasmettono alla provincia competente il relativo elenco;

b) comunicano alla provincia competente ogni variazione della toponomastica esistente entro trenta giorni dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

3. Le province:

a) inviano alla Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2, lettera a);

b) inviano alla Regione, con cadenza annuale, gli aggiornamenti relativi alle variazioni della toponomastica comunicate dai comuni ai sensi del comma 2, lettera b).

Art. 5.

Criteri, modalità e limiti per la concessione dei contributi

1. Ai fini della concessione agli enti locali dei contributi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera a), la Regione adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale, in particolare, sono stabiliti:

a) le modalità per la redazione e la presentazione delle istanze di concessione dei contributi;

b) i criteri per la valutazione delle istanze e per la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità;

c) gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo e la percentuale dei contributi concedibile, che comunque non può superare l'ottanta per cento delle spese, nonché le modalità di erogazione;

d) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del contributo con altre agevolazioni pubbliche;

e) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative, nonché le cause di revoca dei contributi concessi e del recupero delle somme erogate.

2. Gli enti locali presentano alla Regione le istanze per la concessione dei contributi entro il termine e agli effetti stabiliti dall'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche.

Art. 6.

Commissione regionale per la toponomastica

1. È istituita, presso l'assessorato competente in materia di cultura, la commissione regionale per la toponomastica, quale organo di consulenza e assistenza tecnico-scientifica e sede di cooperazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

La commissione esercita i seguenti compiti:

a) definisce i criteri metodologici e scientifici per l'attività di studio e di ricerca finalizzata alla realizzazione dell'archivio della toponomastica laziale previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c);

b) presenta alla giunta regionale proposte per l'adozione degli indirizzi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera b) e per la promozione e l'attuazione delle attività ai sensi del medesimo art. 3;

c) esprime pareri sulla graduatoria di concessione dei contributi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e su eventuali questioni, ad essa sottoposte, inerenti la toponomastica;

d) esprime pareri non vincolanti sulla denominazione dei comuni e delle circoscrizioni, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 30/1996, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) in caso di fusione di due o più comuni contigui ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 30/1996, attribuzione al nuovo comune di un toponimo storico il più possibile identificativo delle entità amministrative preesistenti;

2) in caso di costituzione in comune autonomo di parti del territorio di uno o più comuni ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 30/1996, attribuzione al nuovo comune di un toponimo il più possibile identificativo della zona interessata;

e) esprime, su richiesta dei comuni, pareri non vincolanti in merito alla denominazione delle borgate e delle frazioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

3. La commissione è composta da:

a) un docente universitario esperto in problematiche linguistiche, toponomastiche o storico-culturali, con funzioni di presidente;

b) due esperti in problematiche linguistiche, toponomastiche o storico-culturali;

c) un dirigente regionale competente in materia di cultura;

d) un dirigente regionale competente in materia di urbanistica;

e) un dirigente regionale competente in materia di affari istituzionali ed enti locali;

f) un rappresentante dell'unione regionale province del Lazio (URPL);

g) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

h) un rappresentante dell'unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) delegazione Lazio;

i) un rappresentante della legautonomie Lazio;

l) un rappresentante della società romana di storia patria;

m) un rappresentante della soprintendenza regionale ai beni culturali del Lazio;

n) un rappresentante della sovrintendenza ai beni culturali del comune di Roma.

4. Il rappresentante di cui al comma 3 lettera m) è designato ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Ai componenti della commissione esterni all'amministrazione regionale è corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 30

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 30/1996 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, e previa acquisizione del parere non vincolante della commissione regionale per la toponomastica».

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. In fase di prima applicazione della presente legge, le istanze per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera a), a valere per gli esercizi finanziari 2002 e 2003 sono presentate entro un apposito termine stabilito dalla deliberazione di cui all'art. 5, comma 1, anche in deroga a quello indicato dall'art. 93 della legge regionale n. 6/1999 e successive modifiche.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e comma 2, lettere a) e b) si provvede, con deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e all'istituzione nell'ambito dell'unità previsionale di base G23 di appositi capitoli concernenti: «Contributi agli enti locali per attività concernenti la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale» con lo stanziamento di euro 25.822,85 e «spese per iniziative della Regione in materia di toponomastica» con lo stanziamento di euro 12.911,42 per ciascuno degli esercizi 2002 e 2003.

2. Alla copertura dell'onere complessivo di euro 38 mila 734,27 di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base T21 per l'anno 2002 in termini di competenza e cassa e per il 2003 in termini di competenza.

3. Alla spesa per la corresponsione dei compensi ai componenti esterni della commissione di cui all'art. 6 si fa fronte con l'apposito stanziamento iscritto all'unità previsionale di base R21 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2002 e alla corrispondente unità previsionale di base degli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 luglio 2002

STORACE

03R0147

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2002, n. 26.

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico.

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina gli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura per riposo, festività e ferie annuali delle farmacie aperte al pubblico in territorio della Regione Lazio.

Art. 2.

O r a r i

1. L'apertura al pubblico, nei giorni feriali, delle farmacie urbane e rurali non di turno è stabilita, rispettivamente, in quarantaquattro e trentasei ore diurne settimanali, fatta salva la possibilità di osservare un più ampio orario di apertura settimanale secondo le modalità espressamente previste dall'art. 6.

2. La durata dell'orario di apertura delle farmacie rurali, a richiesta degli interessati e in funzione di obiettive esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, può essere elevata fino a quarantaquattro ore diurne settimanali, con deliberazione dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.) territorialmente competente, sentiti i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti.

3. Gli orari di apertura diurna sono stabiliti in maniera omogenea su base ad esigenze stagionali dalla A.S.L. territorialmente competente, sentiti i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti. L'apertura diurna è interrotta da un intervallo per riposo pomeridiano.

4. L'apertura diurna di norma ha inizio alle ore 8,30, mentre per le farmacie rurali ha inizio da norma alle ore 9.

5. Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 3, le farmacie possono effettuare la chiusura serale alle ore 19,30, alle ore 20 oppure alle ore 20,30; le farmacie rurali possono effettuare la chiusura anche alle ore 19.

6. In relazione a situazioni territoriali particolari, stagionali o periodiche, l'orario di apertura diurna può essere determinato in deroga ai criteri di cui ai commi 4 e 5, ma nel rispetto dei commi 2 e 3.

7. L'apertura notturna ha inizio alla fine dell'orario di apertura diurna e termina all'inizio dell'orario di apertura diurna delle farmacie.

Art. 3.

Guardia farmaceutica

1. Il servizio prestato dalle farmacie al di fuori del normale orario di apertura nei giorni feriali riveste le caratteristiche di guardia farmaceutica diurna, notturna e festiva.

2. La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica diurna e festiva è obbligatoria per tutte le farmacie, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2.

3. La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica notturna è obbligatoria nei comuni o nelle A.S.L. privi di assistenza farmaceutica notturna volontaria.

4. Con deliberazione della A.S.L. territorialmente competente, sentiti i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti, sono istituiti turni obbligatori tra le farmacie aperte al pubblico secondo criteri settimanali, giornalieri o misti.

5. In relazione a situazioni territoriali particolari, i turni di servizio diurni, festivo o notturno possono essere regolamentari in coordinamento ed integrazione fra comuni e A.S.L. limitrofi, anche di diverse province, sentiti i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e gli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio.

Art. 4.

Guardia farmaceutica notturna

1. Il servizio di guardia farmaceutica notturna ha inizio alla fine dell'anno di apertura diurna e termina all'inizio dell'orario di apertura diurna delle farmacie.

2. Le farmacie a servizio notturno effettuano le prestazioni di assistenza farmaceutica:

a) nei comuni capoluogo di provincia;

1) fino alle ore 22 a battenti aperti, ancorché con modalità che escludano, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali;

2) dalle ore 22 a battenti chiusi, con l'obbligo del pernottamento di un farmacista in farmacia;

b) negli altri comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti il servizio è effettuato a chiamata, per particolari o eccezionali esigenze ambientali periodiche o turistiche, a battenti aperti, ancorché con modalità che escludano, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali, fino alle ore 22;

c) nei comuni dove esista il servizio volontario notturno lo stesso può essere effettuato a battenti aperti;

d) in tutti gli altri casi il servizio è effettuato a chiamata.

3. In caso di svolgimento del servizio a chiamata il farmacista di turno deve essere costantemente reperibile e a tale scopo è obbligatorio esporre all'esterno della farmacia le idonee indicazioni.

Art. 5.

Guardia farmaceutica festiva e diurna

1. Il servizio di guardia farmaceutica festiva è effettuato secondo gli orari previsti dall'art. 2, senza interruzioni per l'intervallo pomeridiano.

2. Il servizio di guardia farmaceutica diurna feriale è effettuato durante l'intervallo pomeridiano.

3. Le farmacie nei capoluoghi di provincia espletano il servizio di guardia farmaceutica festiva e diurna a battenti aperti ancorchè con modalità che escludano, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.

4. Nei comuni con una sola farmacia il servizio di cui ai commi 1 e 2 è svolto a turno con le farmacie dei comuni più vicini.

5. Nei comuni diversi dal capoluogo di provincia può essere effettuato a chiamata solo il servizio di guardia farmaceutica feriale e festiva durante l'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3.

6. Le farmacie che effettuano il servizio di guardia festiva domenicale fruiscono di una giornata di recupero infrasettimanale in un giorno feriale da determinarsi con deliberazione della A.S.L. territorialmente competente, sentiti i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private - maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti. Nei comuni con una sola farmacia il recupero infrasettimanale può, a richiesta, essere ridotto a mezza giornata o soppresso.

Art. 6.

Servizio volontario di guardia farmaceutica

1. Qualunque farmacia aperta al pubblico può, a domanda, essere autorizzata, con deliberazione della A.S.L. territorialmente competente, sentiti i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti, ad effettuare il servizio volontario di guardia farmaceutica notturna, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 2.

2. Ad esclusione delle giornate di sabato, domenica, dei giorni di ferie e dei festivi, il servizio volontario di guardia farmaceutica diurna può, a domanda, essere autorizzato nei centri con un numero di farmacie non inferiore cinquanta e nei comuni con una sola farmacia e ad elevato flusso turistico, con deliberazione della A.S.L. territorialmente competente, sentiti i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti. Con analogo procedimento deliberativo possono essere esonerate dall'obbligo di turno, le farmacie viciniori che ne facciano richiesta.

3. Il servizio volontario di guardia farmaceutica diurna deve essere espletato, qualunque sia la dimensione del comune interessato, a battenti aperti ed esclusivamente nei giorni in cui la farmacia deve effettuare l'orario di apertura pomeridiana.

4. Ciascuna farmacia comunica alla A.S.L. territorialmente competente, con preavviso di almeno novanta giorni, ogni mutamento del proprio orario, nonché il recesso dal servizio volontario di guardia farmaceutica.

Art. 7.

Riposo settimanale

1. Le farmacie non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali.

2. Le farmacie sono tenute ad osservare una giornata di riposo settimanale in un giorno feriale da determinarsi con deliberazione della A.S.L. territorialmente competente, sentiti i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti.

3. Nei comuni con una sola farmacia e nelle frazioni distanti dal nucleo urbano, per le quali si verifichi una situazione di farmacia unica, a richiesta del titolare e limitatamente a periodi stagionali, e per oggettive esigenze del servizio, può essere disposto l'esonero dall'obbligo di chiusura nei giorni festivi e/o nella mezza giornata di riposo settimanale di cui al comma 2, con deliberazione della A.S.L. territorialmente competente, sentiti i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 8.

Ferie

1. Ogni A.S.L. stabilisce, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, sentiti i sindaci dei comuni interessati e le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative, il piano annuale di ferie delle farmacie, garantendo sempre la fruibilità del servizio attraverso turnazione delle stesse, secondo le seguenti modalità:

a) nei comuni capoluogo di provincia le farmacie osservano un periodo annuale di ferie non inferiore a venti giorni consecutivi e non superiore a trenta giorni;

b) negli altri comuni il periodo di cui alla lettera a), a richiesta delle farmacie interessate, può essere frazionata in due o tre periodi, in relazione ad esigenze locali;

c) nei comuni con una sola farmacia, a richiesta dell'interessato, le ferie possono essere ridotte ad un periodo complessivo comunque non inferiore a dieci giorni frazionabili;

d) nei comuni con popolazione inferiore a 12.500 abitanti, può essere autorizzata, a richiesta della farmacia, la riduzione del periodo di ferie come alla lettera c), qualora la distanza tra le farmacie lo rendesse necessario;

e) nelle frazioni distanti dal nucleo urbano per le quali si verifichi la situazione di farmacia unica, il periodo di ferie, a richiesta della farmacia, può essere ridotto come alla lettera c).

Art. 9.

Obblighi specifici

1. Ciascuna farmacia deve esporre al pubblico, in maniera e posizione facilmente visibile dall'esterno, anche di notte, un apposito cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, nonché le farmacie viciniori di turno durante le ore e i giorni di chiusura della farmacia stessa.

2. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia deve essere affissa una croce luminosa.

3. È fatto obbligo a tutti i farmacisti di indossare il camice bianco e di portare sullo stesso, in modo visibile, il distintivo nazionale adottato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI).

4. Il personale non laureato in servizio nella farmacia deve indossare un camice di colore diverso da quello dei farmacisti.

5. Gli studenti in farmacia e i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, durante il tirocinio nelle farmacie, sono tenuti ad indossare il camice bianco.

Art. 10.

Disposizioni particolari

1. Per il comune di Roma ciascuna A.S.L. adotta i provvedimenti di propria competenza previsti dalla presente legge previa intesa con le altre A.S.L. interessate.

2. Per specifici ambiti comunali l'orario settimanale di apertura al pubblico, le ferie delle farmacie urbane e la mezza giornata di riposo settimanale di cui all'art. 7, comma 2, possono essere modificati, con deliberazione della A.S.L. territorialmente competente, d'intesa con il sindaco del comune interessato, dell'ordine provinciale dei farmacisti e delle organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative.

Art. 11.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 1.032,91 ad un massimo di € 2.582,28.

2. In caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta, in aggiunta alla sanzione di cui al comma 1, la chiusura della farmacia per un periodo non inferiore tre giorni e non superiore a dieci giorni.

3. Le sanzioni sono irrogate dai sindaci dei comuni nel cui territorio si trova la farmacia, su proposta della A.S.L. territorialmente competente, secondo le modalità di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

Art. 12.

Disposizione abrogativa

1. La legge regionale 2 giugno 1980, n. 45, come modificata dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 14, è abrogata.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 luglio 2002

STORACE

03R0148

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2003, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2003.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 3 del 20 gennaio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 dello statuto regionale e del comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, è autorizzato l'esercizio provvisorio complessivamente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.

Art. 2.

1. La presente è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 18 gennaio 2003

BASSOLINO

03R0039

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2003, n. 2.

Intolleranze alimentari - ristorazione differenziata nella pubblica amministrazione. Istituzione osservatorio regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 8 del 17 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli stati morbosi per i quali è ammessa l'assistenza sanitaria mediante erogazione di prodotti dietetici sono:

- a) errori metabolici congeniti quali fenilchetonuria, leucinosi, galattosemia;
- b) morbo celiaco o intolleranza al glutine;
- c) fibrosi cistica del pancreas.

Art. 2.

1. Le forme morbose o di intolleranza, di cui all'art. 1, sono accertate dall'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) competente per territorio attraverso i propri servizi o strutture pubbliche.

Art. 3.

1. Ai pazienti affetti dalle patologie di cui all'art. 1 è rilasciata dall'A.S.L. competente una card quinquennale, a valenza regionale, sulla quale, oltre alle generalità, è attestata la malattia e gli estremi dell'autorizzazione alla fornitura gratuita dei prodotti dietetici strettamente necessari.

Art. 4.

1. Gli uffici della pubblica amministrazione, delle università, degli istituti scolastici, delle strutture ospedaliere, operanti sul territorio campano, che erogano il servizio mensa ai propri dipendenti, studenti, alunni e pazienti hanno l'obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione di cui all'art. 1, nonché ai diabetici, ai dislipidemici e a coloro che sono affetti da allergie alimentari in genere.

Art. 5.

1. È istituito l'osservatorio regionale su tutta la problematica delle intolleranze, allergie alimentari ed altri disordini metabolici che comportano una ristorazione differenziata dei servizi mensa.

2. L'osservatorio è composto da tre esperti nominati dall'assessore regionale alla sanità, da un rappresentante delle associazioni di riferimento e da un rappresentante delle associazioni della ristorazione.

3. L'osservatorio è costituito entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Entro novanta giorni dalla sua istituzione l'osservatorio provvede alla stesura di protocolli alimentari con l'indicazione, in una apposita scheda tecnica, dei requisiti minimi indispensabili per la preparazione dei pasti differenziati.

Art. 6.

1. Alle aziende private di ristorazione — ristoranti, alberghi, pizzerie, locali agrituristiche — presenti sul territorio campano, che accet-

tano di fornire la ristorazione differenziata, previo protocollo di intesa con l'osservatorio regionale, è attribuito, a cura dell'assessorato regionale al turismo, un logo di identificazione.

2. È compito dell'osservatorio regionale, istituito dall'art. 5, definire le procedure per la scelta dl logo.

Art. 7.

1. Alle aziende sanitarie locali è fatto obbligo, a mezzo delle proprie risorse finanziarie, di attivare e applicare la presente legge.

Art. 8.

1. La presenie legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 11 febbraio 2003

BASSOLINO

03R0268

REGIONE SICILIA

LEGGE 24 gennaio 2003, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2003 e norme tecniche per la gestione del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sicilia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 5 del 25 gennaio 2003)

(Omissis).

03R0312

LEGGE 6 marzo 2003, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2003.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 11 del 7 marzo 2003)

(Omissis).

03R0286

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501774/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 6 1 4 *

€ 1,60